

URGENTE

ORIGINALE

CONSIGLIO DI STATO  
IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE

N. 05455/2015 Reg. Prov. Cau., 11821/2015 Reg. Ric. del 03.12.2015

PER: i signori Alcuri Giuseppa, nata a Menfi (AG) il 05.01.1980 [C.F.: LCRGPP80A45F126T], Alesi Giovanna, nata ad Alcamo (TP) il 25.01.1969 [C.F.: LSAGNN69A65A176Y], Allotta Giacoma, nata a Erice (TP) il 01.04.1971 [C.F.: LLTGCM71D41D423Y], Anania Patrizia, nata a Catanzaro (CZ) il 13.07.1976 [C.F.: NNAPRZ76L53C352K], Andreotti Stefania, nata a Roma il 17.07.1975 [C.F.: NDRSFN75L57H501N], Anello Katia, nata a Roma il 03.08.1978 [C.F.: NLLKTA78M43H501D], Arrichiello Carmen, nata a Napoli il 21.01.1979 [C.F.: RRCCMN79A61F839O], Auteri Susi, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 12.01.1973 [C.F.: TRASSU73A52I690Q], Bellomi Antonella, nata a Cremona (CR) il 15.01.1975 [C.F.: BLLNNL75A55D150F], Benedettini Chiara, nata a Susa (TO) il 23.07.1981 [C.F.: BNDCHR81L63L013J], Bernardi Barbara, nata a Roma il 27/12/1971 [C.F.: BRNBBR71T67H501A], Bertelli Giulia, nata a Torino il 05.01.1982 [C.F.: BRTGLI82A45L219W], Bianco Santina, nata a Tricase (LE) il 01.06.1975 [C.F.: BNCSTN75H41L419S], Bindi Neve, nata ad Atri (TE) il 04.05.1983 [C.F.: BNDNVE83E44A488X], Blini Ilaria, nata a Torino il 29.01.1979 [C.F.: BLNLRI79A69L219U], Bonanno Rosa Maria, nata a Firenze il 07.09.1977 [C.F.: BNNRMR77P47D612B], Boncompagno Manuela, nata a Torino il 18.04.1974 [C.F.: BNCMNL74D58L219V], Bravin Silvia, nata a Trieste il 23.08.1977 [C.F.: BRVSLV77M63L424A], Buonaguro Anella, nata a Milano il 28.03.1971 [C.F.: BNGNLL71C68F205X], Busco Isabella, nata a Gioia del Colle (BA) il 19.07.1982 [C.F.: BSCSLL82L59E038E], Cacciatore Tiziana, nata a Gela il 12.12.1967 [C.F.: CCCTZN67T52D960O], Calciano Mariangela, Claudia nata a Taranto il 24.02.1980 [C.F.: CLCMNG80B64L049A], Campicelli Angela, nata a Torino il 09.03.1974 [C.F.: CMPNGL74C49L219S], Cappelletti Antonella, nata a Pescia (PT) il 31.12.1964 [C.F.: CPPNNL64T71G491B], Caracci Francesca, nata a Castelvetro (TP) il 03.02.1980 [C.F.: CRCFNC80B43C286K], Carapelli Catia, nata a Firenze il 30.12.1973 [C.F.: CRPCTA73T70D612D], Carbè Daniela, nata a Niscemi (CL) il 19.12.1981 [C.F.: CRBDNL81T59F899O], Caso Rosanna, nata a Salerno (SA) il 31.07.1976 [C.F.: CSARNN76L71H703J], Cassaro Lavinia Flavia, nata a Piazza Armerina il 19.09.1980 [C.F.:

CSSLNF80P59G580R], Castaldo Concetta Scylla nata a Melfi (PZ) il 17.12.1977 [C.F.: CSTCCT77T57F104H], Castriotta Anna Rita, nata a Manfredonia (FG) il 22.01.1982 [C.F.:CSTNRT82A62E885Y], Cavalli Melinda, nata a Perugia (PG) il 21.07.1982 [C.F.: CVLMND82L61G478H], Cavigioli Cristina, nata a Borgomanero (NO) il 16.08.1974 [C.F.: CVGCST74M56B019B], Cerniglia Rosalba, nata a Palermo il 26.10.1970 [C.F.: CRNRLB70R66G273F], Cerullo Francesca nata a Melito di Porto Salvo (R.C.) il 22.06.1983 [C.F.: CRLFNC83H62F112K], Cesarano Alessia, nata a Torre del Greco (NA) il 13.05.1981 [C.F.: CSRLSS81E53L259Z], Cesaretti Adele, nata a L'Aquila il 03.10.1975 [C.F.: CSRDLA75R43A345Z], Chiacchio Carmen, nata a Maratea (PZ) il 08.06.1972 [C.F.: CHCCMN72H48E919A], Ciavarella Massimiliano, nato a Roma il 06.01.1981 [C.F.: CVRMSM81A06H501W], Coccia Angela, nata a Roma il 11.02.1981 [C.F.: CCCNGL81B51H501S], Corbisiero Sabrina, nata ad Avellino il 12.10.1982 [C.F.: CRBSRN82R52A509E], Corrieri Daniela, nata a Roma il 03.12.1966 [C.F.: CRRDNL66T43H501A], Corseto Annamaria, nata a Vico Equense (NA) il 10.06.1977 [C.F.: CRSNMR77H50L845U], Costanzo Giuseppina, nata a Castelvetro (TP) il 16.07.1976 [C.F.: CSTGPP76L56C286I], Crapanzano Annalisa, nata a Sciacca (AG) il 28.08.1979 [C.F.: CRPNLS79M68I533E], Crapulli Gabriella, nata a Stigliano (MT) il 12.10.1965 [C.F.: CRPGRL65R52I954B], Criscuolo Camilla, nata a Gorizia il 19.06.1978 [C.F.: CRSCLL78H59E098W], Cunsolo Melania, nata a Niscemi (CL) il 05.04.1982 [C.F.: CNSMLN82D45F899C], D'Aleo Ettore, nato a Trapani il 16.10.1979 [C.F.: DLATTR79R16L331K], De Lucia Assunta, nata a Caserta il 25.10.1983 [C.F.: DLCSNT83R65B963I], De Vincentis Gianluigi, nato a Rossano (CS) il 02.07.1982 [C.F.: DVNGLG82L02H579M], Del Greco Antonella, nata a Pescara (PE) il 02.04.1981 [C.F.: DLGNNL81D42G482L], Del Prete Maria, nata a Caserta il 07.02.1981 [C.F.: DLPMRA81B47B963N], Del Vecchio Maria, nata a Caserta (CE) il 18.02.1982 [C.F.: DLVMRA82B58B963Y], Di Corrado Laura Mattia, nata a Vittoria (RG) il 26.11.1981 [C.F.: DCRLMT81S66M088C], Di Dio Cafiso Rosa, nata a Niscemi (CL) il 21.10.1980 [C.F.: DDCRSO80R61F899P], Di Girolamo Antonella, nata a Erice (TP) il 27.03.1976 [C.F.: DGRNNL76C67D423H], Disca Maria Barbara, nata a Caltagirone il 24.01.1980 [C.F.: DSCMBR80A64B428V], Elia Mariarosaria, nata a Catanzaro il 15.08.1983 [C.F.: LEIMRS83M55C352M], Elmo Valeria, nata a Corigliano Calabro (CS) il 04.01.1979 [C.F.: LMEVLR79A44D005U], Falaguerra Antonietta, nata a Melfi (PZ) il 10.10.1978 [C.F.: FLGNNT78R50F104O], Falco Anna, nata a Nola (NA) il 30.05.1972 [C.F.:

FLCNNA72E70F924F], Falco Rosalba, nata a Corleone (PA) il 28.04.1982 [C.F.: FLCRLB82D68D009Z], Fallara Maria, nata a Melito di Porto Salvo (R.C.) il 29.07.1974 [C.F.: FLLMRA74L69F112H], Falzarano Annalisa, nata a Napoli il 05.07.1974 [C.F.: FLZNL574L45F839Q], Farina Nardina, nata a Benevento il 18.02.1977 [C.F.: FRNNDN77B58A783H], Fedele Francesca, nata a Reggio Calabria il 21.09.1982 [C.F.: FDLFNC82P61H224W], Ferrante Alberto, nato a Reggio Calabria il 31.08.1981 [C.F.: FRRLRT81M31H224K], Fiano Monica, nata a Salerno (SA) il 19.01.1974 [C.F.: FNIMNC74A59H703C], Fiore Anna Maria, nata a Marsala (TP) il 15.11.1982 [C.F.: FRINMR82S55E974H], Flachi Antonella, nata a Melito Porto salvo il 01.12.1979 [C.F.: FLCNNL79T41F112Y], Fontana Emanuela, il 24.06.1981 a Susa (TO) [C.F.: FNTMNL81H64L013Z], Fontaneto Letizia, nata a Borgomanero (NO) il 16.04.1981 [C.F.: FNTLTZ81D56B019F], Forleo Margherita, nata a Francavilla Fontana il 16.01.1983 [C.F.: FRLMGH83A56D761H], Franchini Linda, nata a Torino il 31.03.1974 [C.F.: FRNLND74C71L219Z], Franconeri Claudia, nata a Cittanova (R.C.) il 02.01.1974 [C.F.: FRNCLD74A42C747A], Gaetani Merlo Mariella, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 29.09.1983 [C.F.: GTNMLL83P69I356M], Gallo Margherita, nata a Torino il 27.07.1977 [C.F.: GLLMGH77L67L219X], Galluzzo Idea, nata ad Agrigento il 11.12.1983 [C.F.: GLLDIE83T51A089X], Gammino Giorgia, nata a Susa il 16.04.1982 [C.F.: GMMGRG82D56L013D], Gentile Consolata Maria, nata a Vibo Valentia (VV) il 06.03.1973 [C.F.: GNTCSL73C46F537T], Giacobbe Daniela, nata a Pavia il 14.04.1970 [C.F.: GCBDNL70D54G388Z], Giovinazzo Claudio, nata a Galatina (LE) il 30.05.1982 [C.F.: GVNCLD82E30D862C], Gorguinpour Saschinka, nata a Padova il 15.10.1974 [C.F.: GRGSCH74R55G224Q], Grandinetti Pasquale, nato a Chiaromonte (PZ) il 07.07.1969 [C.F.: GRNPQL69L07C619M], Grano Lucia, nata a Milano il 25.10.1983 [C.F.: GRNL74C83R65F205E], Grifoni Roberta, nata a Roma il 26.11.1973 [C.F.: GRFRRT73S66H501G], Guerra Rosa, nata ad Afragola (NA) il 22.12.1960 [C.F.: GRRRSO60T62A064J], Guidi Veronica, nata a Prato il 20.01.1978 [C.F.: GDUVNC78A60G999L], Guido Francesca, nata a Premosello- Chiovena il 05.06.1976 [C.F.: GDUFNC76H45H037Q], Ianni Rosa, nata a Mazzarino (CE) il 04.05.1972 [C.F.: NNIRSO72E44F065F], Imbevuti Cinzia, nata a Borgomanero (NO) il 12.01.1972 [C.F.: MBVCNZ72A52B019A], Indovina Gaetana Stefania, nata a Caltagirone (CT) il 05.05.1972 [C.F.: NDVGNS72E45B428X], Indovina Maria Valeria, nata a Catania il 11.08.1981 [C.F.: NDVMVL81M51C351T], Ingrati Annalisa, nato a Roma il 02.08.1980 [C.F.:

NGRNLS80M42H501F], Ingrosso Lorenza, nata a Lecce il 08.03.1982 [C.F.: NGRLNZ82C48E506P], Internullo Alfonsa, nata a Caltagirone il 12.03.1981 [C.F.: NTRLNS81C52B428G], Intrabartolo Giada, nata a Palermo il 06.10.1980 [C.F.: NTRGDI80R46G273J], Lasconi Francesca, nata a Jesi il 09.03.1980 [C.F.: LSCFNC80C49E388L], Lepore Loredana, nata a Benevento il 25.06.1972 [C.F.: LPRLDN72H65A783P], Lucifora Francesca, nata a Modica il 20.09.1981 [C.F.: LCFFNC81P60F258G], Lusuardi Maurizia, nata a Latina (LT) il 11.10.1970 [C.F.: LSRMRZ70R51E472A], Magani Daniela, nata a Pavia il 25.10.1982 [C.F.: MGNDNL82R65G388K], Magno Clara Vincenzina, nata a Montemiletto (AV) il 05.04.1957 [C.F.: MGNCRV57D45F566C], Mangione Concetta, nata a Solothurn (Svizzera) il 13.03.1970 [C.F.: MNGCCT70C53Z133L], Manti Francesca, nata a Melito di Porto Salvo il 25.09.1981 [C.F.: MNTFNC81P65F112V], Manuti Valentina, nata a Pavia (PV) il 21.01.1982 [C.F.: MNTVNT82A61G388R], Marino Valentina, nata a Torino il 23.02.1982 [C.F.: MRNVNT82B63L219F], Marrone Rosanna, nata a Fragneto L'Abate (BN) il 01.10.1960 [C.F.: MRRRNN60R41D755C], Martorana Grazia, nata a S. Cataldo (CL) il 18.09.1966 [C.F.: MRTGRZ66P58H792S], Martorelli Nunzia nata a Napoli il 10.11.1980 [C.F.: MRTNNZ80S50F839K], Mavilio Maria Patrizia, nata a Napoli (NA) il 16.06.1961 [C.F.: MVLMP61H56F839W], Mazza Maria Giuseppina, nata a Cariati (CS) il 23.03.1979 [C.F.: MZZMGS79C63B774H], Mazzotta Stefania Giuseppa, nata a San Cesareo di Lecce il 18.03.1973 [C.F.: MZZSFN73C58H793R], Mercurio Annamaria, nata a Catanzaro il 31.05.1977 [C.F.: MRCNMR77E71C352R], Milan Sabrina, nata a Pavia il 06.12.1982 [C.F.: MLNSRN82T46G388A], Milazzo Pasqua, Lidia nata a Terlizzi il 03.01.01974 [C.F.: MLZPQL74A43L109T], Miroglio Claudia, nata a Torino il 24.10.1970 [C.F.: MRGCLD70R64L219H], Moretti Antonella, nata a Roma il 09.12.1978 [C.F.: MRTNNL78T49H501V], Muzi Valentina, nata a Lodi il 24.07.1982 [C.F.: MZUVNT82L64E648T], Nicolì Italia Mariella, nata a Trepuzzi (LE) il 19.07.1967 [C.F.: NCLTMR67L59L383J], Ottoveggio Maria Antonietta, nata a Marsala (TP) il 13.05.1980 [C.F.: TTVMNT80E53E974T], Pagani Silvia, nata a Borgomanero (NO) il 14.03.1978 [C.F.: PGNSLV78C54B019K], Pagliarulo Stefania, nata a Zurigo (Svizzera) il 12.07.1981 [C.F.: PGLSFN81L52Z133W], Palazzotto Maria Daniela, nata a Palermo il 09.10.1982 [C.F.: PLZMDN82R49G273S], Palma Maria, nata a Casal Di Principe (CE) il 22.08.1963 [C.F.: PLMMRA63M62B872B], Pannunzi Valentina, nata a Roma il 28.09.1982 [C.F.: PNNVNT82P68H501J], Pantano Rosaria Sabrina, nata a Noto (SR) il 10.06.1973 [C.F.:

PNTRRS73H50F943X], Parrilla Serafina, nata a Cropalati (CS) il 13.07.1974 [C.F.: PRRSFN74L53D180R], Passeri Ada, nata a Trevi nel Lazio (FR) il 28.06.1969 [C.F.: PSSDAA69H68L398T], Pellegrino Carmen, nata a Erice (TP) il 07.06.1982 [C.F.: PLLCMN82H47D423B], Petracchini Claudia, nata a Sora (FR) il 03.01.1981 [C.F.: PTRCLD81A43I838Q], Picariello Lucia, nata ad Avellino il 12.08.1980 [C.F.: PCRLCU80M52A509A], Piccione Isabella, nata a Nardò il 01.08.1978 [C.F.: PCCSLL78M41F842T], Pirolozzi Stefania, nata a Formia (LT) il 21.04.1982 [C.F.: PRLSFN82D61D708L], Pitanti Veronica, nata a Viareggio (LU) il 17.05.1978 [C.F.: PTNVNC78E57L833Z], Pizzulli Deborah, nata a Matera (MT) il 27.05.1982 [C.F.: PZZDRH82E67FO52I], Prelli Elisabetta, nata a Borgomanero (NO) il 28.04.1977 [C.F.: PRLBT77D68B019E], Raciti Erica, nata a Torino il 25.11.1980 [C.F.: RCTRCE80S65L219I], Recchia Maria Filomena, nata a Castellaneta (TA) il 09.12.1977 [C.F.: RCCMFL77T49C136E], Romanelli Luisa, nata a Torino il 10.11.1970 [C.F.: RMNLSU70S50L219A], Romeo Daniela Maria, nata a Catania il 07.12.1975 [C.F.: RMODLM75T47C351R], Rossi Antonella, nata a Bergamo (BG) il 09.05.1967 [C.F.: RSSNNL67E49A794R], Salvati Assunta, nata a Salerno il 27.05.1982 [C.F.: SLVSNT82E67H703S], Santamaria Santa, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 25.01.1977 [C.F.: SNTSNT77A65A638V], Sartirana Eleonora, nata a Milano il 04.05.1983 [C.F.: SRTLNR83E44F205C], Schiavone Iolanda, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 16.11.1980 [C.F.: SCHLND80S56I234L], Schincariol Roberta, nata ad Ivrea (TO) il 09.06.1972 [C.F.: SCHRRT72H49E379T], Scovazzo Maria, nata a Partanna (TP) il 08.01.1961 [C.F.: SCVMRA61A48G347O], Sechi Erica, nata a Sassari il 25.03.1983 [C.F.: SCHRCE83C65I452A], Semeraro Dora, nata a Torino il 23.10.1972 [C.F.: SMRDRO72R63L219F], Semeraro Filomena, nata Ostuni (BR) il 30.11.1972 [C.F.: SMRFMN72S70G187I], Signorello Patrizia, nata a Roma il 21.03.1971 [C.F.: SGNPRZ71C61H501F], Sillitto Maria, nata a Castelvetro (TP) il 14.02.1983 [C.F.: SLLMRA83B54C286J], Silvestro Graziella, nata a Reggio di Calabria il 17.01.1982 [C.F.: SLVGZL82A57H224K], Simeone Ermenegilda, nata a Monza il 27.01.1967 [C.F.: SMNRNG67A67F704I], Sommariva Laura Giovanna, nata a Milano il 24.04.1967 [C.F.: SMMLGV67D64F205A], Spada Maria Franceschina, nata a Nuoro il 16.09.1975 [C.F.: SPDMFR75P56F979T], Spatola Giovanna, nata a Comiso (RG) il 12.11.1981 [C.F.: SPTGNN81S52C927I], Marcellino Speranza, nata a Sassari il 11.07.1983 [C.F.: MRCSRN83L51I452H], Sperduti Nila, nata a Benevento (BN) il 11.04.1980 [C.F.:

SPRNLI80D51A783T], Spoletini Laura, nata a Fabriano il 01.04.1976 [C.F.: SPLRA76D41D451X], Tedesco Grazia, nata a Rossano (CS) il 02.06.1983 [C.F.: TDSGRZ83H42H579I], Tedesco Sara Maria, nata a Torino il 11.05.1981 [C.F.: TDSSMR81E51L219Y], Tomasiello Ester, nata a Battipaglia (SA) il 23.09.1982 [C.F.: TMSSTR82P63A717D], Tora Alessandra, nata a Velletri il 16.02.1983 [C.F.: TROLSN83B56L719O], Trubia Rosalia Valentina, nata a Niscemi (CL) il 01.04.1982 [C.F.: TRBRLV82D41F899D], Trudu Maria Manuela, nata a Torino il 14.07.1964 [C.F.: TRDMMN64L54L219A], Vaccaro Rosamaria, nata a Lanzo Torinese (TO) il 11.04.1966 [C.F.: VCCRM66D51E445C], Vadalà Maria, nata a Reggio Calabria il 13.01.1972 [C.F.: VLDMRA72A53H224O], Valentino Marilena, nata a Matera (MT) il 19.06.1977 [C.F.: VLNMLN77H59F052X], Vannicola Immacolata, Ilaria nata a S. Pietro Vernotico (BR) il 31.10.1982 [C.F.: VNNMCL82R71I119H], Vassallo Filomena, nata a Napoli il 23.10.1981 [C.F.: VSSFMN81R63F839J], Verduci Saverio, nato a Melito di Porto Salvo (R.C.) il 24.03.1979 [C.F.: VRDSVR79C24F112C], Virno Antonella, nata a Trieste il 24.05.1979 [C.F.: VRNNNL79E64L424Q], Viscito Patrizia, nata a Arpino (FR) il 20.05.1973 [C.F.: VSCPRZ73E60A433G], Viteritti Sarina, nata a Luzzi (CS) il 15.08.1975 [C.F.: VTRSRN75M55E773N], Vivenzio Delfina, nata a il 15.10.1975 [C.F.: VVNDFN75R55F924Y], rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco Tropepi (Cod. Fisc: TRPFNC70L08H224U) iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione dell'Ordine degli Avvocati di Locri, presso il cui studio in (00182) Roma, Via Taranto n° 21 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce al ricorso [il sottoscritto difensore dichiara che le successive comunicazioni e notificazioni vengano effettuate al [fax: 0677590522](mailto:0677590522) e/o al seguente indirizzo di P.E.C.: [tropepi@legalmail.it](mailto:tropepi@legalmail.it)]

- Appellanti -

**CONTRO:** Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ope-legis* in (00186) Roma Via dei Portoghesi n° 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato

- Appellato -

**NONCHE'**- **Signora Teglia Federica** nata a Perugia, il 13.07.1972 e residente a Nepi (VT) in Viale Mozart n° 3 (VT) iscritta *a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge* 13 luglio 2015 n. 107, *nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012*

- **Signora Vincenza Coli** nata a San Donato di Lecce il 15.07.1968 e residente a (00139) Roma, Via Matteo, Babini, 20 inserita *alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.*

- **Contro interessati** -

**E nei confronti di:** *a) dei soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) dei soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017".*

- **Litisconsorti** -

#### **PER LA RIFORMA**

**dell'Ordinanza Cautelare n. 5455/215 Reg.Prov.Cau.n. 11821/2015 emessa dal T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza Bis, in data 03 dicembre 2015 e depositata in Cancelleria in data 04 dicembre 2015, con la quale il T.A.R. per il Lazio disponeva "...Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso con cui si impugna, sotto vari profili il D.D.G. n. 767/2015 – Indizione delle procedure di assunzione del personale docente, in attuazione dell'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107, non appare fornito del prescritto fumus boni juris sotto il profilo del difetto di giurisdizione; considerato, in ogni caso, che atteso lo stato avanzato della procedura delle chiamate del piano straordinario di assunzione, alla data odierna non sono evidenziabili ulteriori profili di danno grave e irreparabili suscettibili di tutela cautelare P.Q.M. il Tribunale Amministrativo del Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza. Compensa tar le parti le spese della presente fase...."**

#### **PREMESSO**

I ricorrenti tutti come sopra rappresentati, hanno proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento, **p**revia sospensione dell'esecuzione del (provvedimento) pubblicato il 17 luglio 2015, Decreto Dipartimentale del

Direttore Generale per il personale Scolastico del Ministero Dell'Istruzione Dell'Università e Della Ricerca del 17 luglio 2015 n° 767, riguardante "Indizione della Procedura di assunzione del personale docente in attuazione dell'articolo 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" nella parte in cui all'articolo 2 dispone "...Destinatari del piano assunzione ....1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) **i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni**, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017 **”senza indicare tra i destinatari del piano assunzioni il personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 soggetti costoro in possesso del titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296**, e di ogni atto anteriore e preordinato, nonchè di ogni atto conseguente e dell'articolo 3 nella parte in cui dispone: "...1. *Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti vacanti in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'art.lo 399 del testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del*

presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della legge;

2. Con il predetto decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge....” e di ogni atto anteriore e preordinato, nonché di ogni atto conseguente .

Gli odierni appellanti hanno argomentato come segue la fondatezza della loro richiesta.

**In via preliminare gli odierni appellanti evidenziano la giurisdizione del Giudice amministrativo sull'assunto che la questione in oggetto è la richiesta di annullamento, previa sospensione, del Decreto D. G. n° 767/2015 a seguito di appello avverso l'Ordinanza del T.A.R. per il Lazio che ha pertanto riconosciuto la propria giurisdizione.**

**A tale proposito si è rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n° 29771/2013 (Ordinanza) ha stabilito sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso in cui si lamenti che la disciplina adottata con un Decreto Ministeriale impugnato, detti una regolamentazione per essi pregiudizievole quanto al loro preteso inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (Vedi *infra*).**

Dopo aver evidenziato che tutti i ricorrenti sono diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 illustravano al Tribunale i fondamenti della loro richiesta con un atto avente il seguente contenuto, cui integralmente ci si riporta e che si intende quivi interamente trascritto:

*PREMESSO*

*Recentemente è stata approvata la legge 13 luglio 2015 n. 107 “...Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti...”. Orbene, tale legge autorizza il Ministero Istruzione Università e Scientifica ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Il Ministero, in attuazione della legge citata ha pubblicato in data 17 luglio 2015, il D.D.G. n. 767 il quale all'articolo 1 disciplina: “...Articolo 1 Piano straordinario di assunzioni docente, l. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 95, della Legge, è indetta, per l'anno scolastico 2015/2016, una procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, della medesima Legge (piano*

straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado).

2. La procedura di assunzione è finalizzata alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico, nonché per la copertura dei posti di cui alla Tabella l allegata alla Legge e ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni. 3. Il piano straordinario di assunzioni è attuato secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza, all'articolo 1, comma 98, della Legge e richiamate all'articolo 3 del presente decreto...". L'articolo 2 del medesimo decreto disciplina: "...Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 96 della Legge" (si intende la legge n. 107/2015 sopra indicata), "possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) c) dell'articolo 1 comma 98, le seguenti categorie di aspiranti: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale, concorsi ed esami, n-75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. B) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie avvenuta per il triennio 2014/2017...".

Il Decreto Ministeriale citato, attuativo della legge 107/2015 all'articolo 2 parla di "soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge n. 296/2006. Ed è noto che i diplomati magistrali sono coloro in possesso del titolo abilitante che, all'epoca dell'entrata in vigore dell'indicata legge 296/2006 dovevano essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento già permanenti. Ne consegue che, proprio costoro sarebbero oggi destinatari del piano straordinario di assunzioni ed in particolare i soggetti indicati nel punto b) dell'articolo 2) citato.

La questione riguarda l'esclusione dei soggetti muniti di diploma di Istituto e Scuola magistrale (non ancora iscritti in GaE sebbene abbiano presentato domanda di inserimento e abbiano impugnato il Decreto Ministeriale 235/2014 già annullato dal C.d.S. con sentenza n. 1973/2015 e n. 4232/2015 e abbiano impugnato anche il Decreto Ministeriale 325/2015. Tutti hanno presentato diffida ad adempiere all'ammissione nelle GaE ed al relativo piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 e alcuni hanno anche presentato domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015) conseguito entro gli anni 2001/2002, dal Piano Straordinario di assunzioni di cui all'impugnato decreto. L'articolo 2 del Decreto impugnato dispone: "...1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.lo 1, comma 96 della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie di aspiranti:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera C) della legge 296/2006, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017". La norma citata (art. 2 decreto 767/2015) infatti parla di soggetti iscritti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (la legge n. 107 del 13 luglio 2015 che ha autorizzato il Ministero ad emettere il presente decreto) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017...".

Orbene, è noto oramai che i soggetti aventi diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni - che ai sensi dell'indicata norma sono i soggetti in possesso di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento - sono i diplomati magistrali.

Tuttavia, per una scorretta interpretazione della normativa ed un altrettanto ostruzionistica prassi, questi soggetti (docenti in possesso del diploma di scuola ed istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002) non sono stati ritenuti abilitati e conseguentemente non hanno avuto la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, fintanto che il parere del Consiglio di Stato sull'affare n. 4929/2012, cristallizzato nel Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n° 111 del 15.05.2014), ponendo fine ad una lunga diatriba, consentendo a costoro l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, ha dichiarato il valore abilitante del diploma magistrale e successivamente con la sentenza n. 1973/2015 e la più recente n. 4232/2015, lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che l'ultimo Decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento n. 235/2014 deve essere annullato proprio nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, di poter presentare domanda per l'iscrizione in GaE. Tutto ciò è certamente antecedente sia alla legge 107/2015 che al Decreto in questa sede impugnato. Si evidenzia inoltre che nelle more ulteriori pronunce del Consiglio di Stato e anche dei Tribunali ordinari, hanno, ciascuno per la propria competenza ribadito che i diplomati Magistrali - abilitati a tutti gli effetti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria - devono essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Ciò nonostante l'Amministrazione non ha provveduto ad effettuare gli inserimenti, se non in favore di coloro che - nelle more - hanno ottenuto un provvedimento dal Giudice che ne ordinasse l'immediato inserimento. Chiaro che queste circostanze palesano oltremodo una violazione di principi oramai consolidati che trovano la loro fonte in norme di legge ed altresì si pongono in netta antitesi con pronunce di organi supremi di giustizia.

Infatti lo stesso Consiglio di Stato, ha stabilito (vedi infra) che l'ultimo Decreto di aggiornamento (n° 235/2014) deve essere annullato perchè non consente la presentazione della domanda di inserimento in GaE ai soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002. Il decreto impugnato in questa sede, laddove consente solo agli iscritti nelle GaE, al momento di entrata in vigore della legge, e non anche ai diplomati magistrali di partecipare al piano assunzioni di cui alla normativa indicata, si pone in contrasto con normative di legge e giurisprudenza recente. Non solo ma tale decreto si pone in contrasto anche con la

normativa richiamata dallo stesso articolo 2) citato, cui lo stesso fa riferimento per individuare i destinatari del piano assunzione, e cioè i soggetti di cui all'articolo 1 comma 605 punto c della legge 296/2006 che sono proprio i diplomati magistrali. Quindi in realtà la stessa norma che individua i destinatari del piano assunzione (articolo 2 decreto 767/2015) contiene in se stessa il riferimento ai diplomati magistrali che poi però di fatto esclude dal piano assunzioni.

*I ricorrenti tutti sono diplomati Magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come qui di seguito indicato: Alcuri Giuseppa: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Gentile" di Castelvetro (TP), Alesi Giovanna: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1985/1986 presso l'Istituto Magistrale Statale "V.F. Allmayer" di Alcamo, Allotta Giacomina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale "S. Cuore" di Trapani, Anania Patrizia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Magistrale "M. Ausiliatrice" di Soverato (CZ), Andreotti Stefania: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso il L'Istituto Magistrale Statale "G. Caetani" di Roma, Anello Katia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Bruno" di Roma, Arrichiello Carmen: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "Carlo Levi" di Marano di Napoli (NA), Auteri Susi: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Rechichi" di Polistena, Bellomi Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso il L'Istituto Magistrale Statale "S. Anguissola" di Cremona, Benedettini Chiara: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Liceo Classico "Norberto Rosa" di Susa (TO), Bernardi Barbara: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale Statale "Vittoria Colonna" di Roma, Bertelli Giulia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di "Magistrale" conseguito nell'anno scolastico 1999/2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "Via Duchessa Jolanda" di Torino, Bianco Santina: Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Linguistico Sperimentale" rilasciato ai sensi del D.M. art. 4 del D.P.R. 31.05.1974 n° 419 corrispondente al Diploma di Maturità Licenza Linguistica conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'Istituto Magistrale Statale di Tricase (LE), Bindi Neve: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Magistrale nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Liceo Ginnasio Statale "Saffo" di Roseto Degli Abruzzi, Blini Ilaria: Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un ad indirizzo Psico-Pedagogico rilasciato ai sensi del D.M. 01.09.1986 corrispondente al diploma Magistrale comprensivo dell'anno integrativo, conseguito nell'anno scolastico 1997-1998 presso l'Istituto Magistrale di Stato "Regina Margherita" di Torino, Bonanno Rosa Maria: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso il L'Istituto Magistrale Statale "G. Rodari" di Prato, Boncompagno Manuela: Diploma di maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo Magistrale Sperimentale Psico-Pedagogico rilasciato ai sensi del D.M. 19.09.1989 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale Sperimentale Psico-Pedagogico (art. 4 del D.P.R. 31.05.1974 n° 419) nell'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto Magistrale "S. Anna Opera Pia Barolo" di Moncalieri, Bravin Silvia: Diploma di Maturità Conseguito*

a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Pedagogico – Sperimentazione Autonoma" rilasciato ai sensi del D.M. 01.09.1986 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale comprensiva dell'anno integrativo (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso il L'Istituto Magistrale Statale "G. Carducci" di Trieste, Buonaguro Anella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto di Magistrale – Istituto Magistrale Statale di Nola. Busco Isabella: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio-Psicopedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso il l'Istituto Liceo Socio-Psicopedagogico "Don L. Milani" di Acquaviva delle Fonti (BA), Cacciatore Tiziana: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso il l'Istituto Magistrale Statale "D. Alighieri" di Gela, Calciano Mariangela, Claudia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale – Liceo Socio Psico-Pedagogico (Brocca) conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT). Campicelli Angela: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Anna O. P. Barolo" di Moncalieri, Cappelletti Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1985/1986 presso l'Istituto Magistrale Statale "L.A. Paladini" di Lucca, Caracci Francesca: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Maturità Magistrale (compr. Anno integrativo) conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso il L'Istituto Magistrale Statale "D. Alighieri" di Partanna, Carapelli Catia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1990/1991 presso il l'Istituto Magistrale "Capponi" di Firenze, Carbè Daniela: Diploma di superamento dell'esame conclusivo del corso di studio di Socio-Psico-Pedagogico progetto (Brocca), nell'anno scolastico 1999/2000 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci" di Niscemi, Caso Rosanna: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale "B. Croce" di Salerno (SA); Cassaro Lavinia Flavia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale ad Indirizzo Pedagogico Sociale, conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. Flacone" di Barrafranca, Castaldo Concetta Scylla: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso quinquennale sperimentale ad Pedagogico, ai sensi del D.M. 01.09.1986 il diploma di Maturità Magistrale ad indirizzo pedagogico (corrisponde al diploma di maturità magistrale comprensivo dell'anno integrativo) conseguito nell'anno scolastico 1995-1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Fortunato" di Rionero in Vulture, Castriotta Anna Rita: Diploma di Maturità conseguito - a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO (Progetto "BROCCA") conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Magistrale "A. G. Roncalli" di Manfredonia, Cavalli Melinda: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di "Indirizzo Pedagogico Sociale C.M. 27" conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale "A. Pieralli" di Perugia (PG); Cavigioli Cristina: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "PsicoPedagogico Sociale" rilasciato ai sensi del D.M. 20.07.1984 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale Sperimentale Quinquennale (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso il L'Istituto Magistrale "A. Rosmini" di Borgomanero, Cerniglia Rosalba: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1987/1988 presso il l'Istituto Magistrale Statale "P.G. Guzzetta" di

*Piana degli Albanesi, Cerullo Francesca: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Gulli" di Reggio Calabria, Cesarano Alessia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso il Liceo Statale "Don Milani" di Napoli, Cesaretti Adele: Diploma di maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo Pedagogico rilasciato ai sensi del D.M. 10.08.1988 corrispondente al Diploma di Maturità Professionale per assistenti di Comunità infantili (art. 4 del D.P.R. 31.05.1974 n° 419) nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Magistrale Civica "P. Minozzi" di L'Aquila, Chiacchio Carmen: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso l'Istituto Magistrale Statale "F.S. Nitti" di Maratea (PZ), Ciavarella Massimiliano: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale "A. Oriani" di Roma, Coccia Angela: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Sperimentale Socio-Psicopedagogico Equipollente al Diploma di Maturità Magistrale comprensivo dell'anno integrativo (D.M. 02.08.1994) conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "V. Colonna" di Roma, Corbisiero Sabrina: Diploma di Maturità Magistrale Liceo Socio Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Statale "P.E. Imbriani" di Avellino, Corrieri Daniela: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2001-2002 presso l'Istituto Magistrale Statale "Vittorio Gassman" di Roma, Corseto Annamaria: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso il L'Istituto Magistrale Statale "A. Galizia" di Nocera Inferiore, Costanzo Giuseppina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso il L'Istituto Magistrale "A. Rosmini" di Cefalù, Crapanzano Annalisa: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Pedagogico" rilasciato ai sensi del D.M. 19.06.1992 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale comprensivo di anno integrativo (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale "E. Fermi" di Sciacca, Crapulli Gabriella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997-1998 presso l'Istituto Magistrale "R. Schettino" di Frigento (AV); Criscuolo Camilla: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso il L'Istituto Magistrale Statale "G. Mazzini" di Locri, Cunsolo Melania: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio Psico-Pedagogico "Progetto Brocca" conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Niscomi, D'Aleo Ettore: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale "Padre Pio" di Sciacca, De Lucia Assunta: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Corso Quinquennale ad Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico (Pr. Brocca) conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso il Liceo Statale "Salvatore Pizzi" di Capua, De Vincentis Gianluigi: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Magistrale "S. Pio X" di Rossano (CS), Del Greco Antonella: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Tecnico dei Servizi Sociali – Abilitaz. Ins. Scuole grado Preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Scuola Magistrale "Sacro Cuore" di Avezzano, Del Prete Maria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo*

del corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Jommelli" di Aversa, Del Vecchio Maria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo Pedagogico Sociale Circ. 27 conseguito nell'anno scolastico 1999/2000 presso il L'Istituto Magistrale Statale "A. Manzoni" di Caserta, Di Corrado Laura: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Socio-Psico-Pedagogico "Progetto Brocca" conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso L'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "L. Da Vinci" di Niscemi, Di Dio Cafiso Rosa: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio dei Licei Socio-Psico-Pedagogici (Pr. Brocca) conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso il Liceo Scientifico Statale "L. Da Vinci" di Niscemi (CL), Di Girolamo Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso il L'Istituto Magistrale Statale "Pascasino" di Marsala, Disca Maria Barbara: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale Statale "Eschilo" di Gela, Elisa Mariarosaria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Indirizzo Socio-Psicopedagogico Brocca conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Catanzaro, Elmo Valeria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio dei Licei Socio-Psico-Pedagogici (Pr. Brocca) conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso il Liceo Ginnasio Statale "R. Lombardi Satriani" di Cassano allo Ionio (CS), Falaguerra Antonietta: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso il L'Istituto Magistrale Statale "G. Fortunato" di Rionero in Vulture (PZ), Falco Anna: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Magistrale Statale di Nola, Falco Rosalba: Diploma di Maturità Magistrale Liceo Socio Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Statale "P.E. Imbriani" di Avellino, Fallara Maria: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1991-1992 presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Gulli" di Reggio Calabria, Falzarano Annalisa: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. Siciliani" di Lecce, Farina Nardina: Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo: Socio Psico-Pedagogico, rilasciato ai sensi del D.M. 01/09/1987 – 20/06/1991, corrispondente al diploma di Maturità Magistrale comprensiva dell'anno integrativo (Art. 4 DPR 31/05/74 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1996-1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Guachi" di Benevento, Fedele Francesca: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale ad indirizzo Sperimentale "C. Alvaro" di Palmi, Ferrante Alberto: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale – Socio- Psico-Pedagogico Sociale conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Gulli" di Reggio Calabria, Fiano Monica: Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1989-1990 presso l'Istituto Educativo Assistenziale di Santa Caterina di Capua (CE), Fiore Anna Maria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico (Pr. Brocca) conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "Pascasino" di Marsala, Flachi Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Mazzini" di Locri, Fontana Emanuela: Diploma di superamento dell'esame di stato

conclusivo del corso di studio di Liceo SocioPedagogico conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Liceo Classico "Norberto Rosa" di Susa (TO), Fontaneto Letizia: Diploma di Superamento dell'Esame di Stato del Corso di Studio Liceo Sociale - Diploma di Maturità Magistrale comprensivo di abilitazione magistrale e abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1999/2000 presso il L'Istituto Magistrale "G. Castelli" di Novara, Forleo Margherita: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale Ordinario conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "Palumbo" di Brindisi, Franchini Linda: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" di Torino, Franconeri Claudia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Rechichi" di Polistena (R.C.), Gaetani Merlo Mariella: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Socio Psico Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "M. T. di Calcutta" di Santo Stefano Quisquina (AG), Gallo Margherita: Diploma di Maturità conseguito nell'anno scolastico 1995-1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "A. Gramsci" di Torino, Galluzzo Idea: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico "R. Politi" di Agrigento, Gammino Giorgia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso la Scuola Superiore di Susa, Gentile Consolata Maria: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1990/1991 presso l'Istituto Magistrale Statale "C. Alvaro" di Palmi, Giacobbe Daniela: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore "Magistrale" conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso l'Istituto Magistrale "Maria Immacolata" di Catania, Giovinazzo Claudio: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale – Indirizzo Pedagogico Sociale C.M. 27/91 conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Sup. "P. Colonna" di Galatina, Gorguinpour Saschinka: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'Istituto Magistrale Statale "E. Fuà Fusinato" di Padova, Grandinetti Pasquale: Diploma di maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1986-1987 presso l'Istituto Magistrale Statale "F. De Sarlo" di Lagonegro, Grano Lucia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Socio-Pedagogico C.M. 27/91 conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 presso l'Istituto Magistrale Statale "C. Tenca" di Milano, Grifoni Roberta: Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1989-1990 presso la Scuola Magistrale "Secondo il metodo Montessori" di Roma, Guerra Rosa: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1977/1978 presso l'Istituto Magistrale "M.C. Brando" di Casoria, Guidi Veronica: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "C. Lorenzini" di Pescia, Guido Francesca: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso il l'Istituto Magistrale "T. Campanella" di Lamezia Terme, Ianni Rosa: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale di Barrafranca, Imbevuti Cinzia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso il L'Istituto Magistrale Statale di Gozzano, Indovina Gaetana Stefania: Diploma di

*Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso l'Istituto Magistrale "D. Alighieri" di Gela (CL), Indovina Maria Valeria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore Liceo Classico con annesso Istituto Magistrale "Eschilo" di Gela, Ingrati Annalisa: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Ind. Sper. Linguistico Progetto "Brocca" conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso Istituto Magistrale Statale "M. di Savoia" di Roma, Ingrosso Lorenza: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Sperimentale Quinquennale Socio-Psico-Pedagogico rilasciato ai sensi del D.M. 14.06.1995 corrispondente al diploma Magistrale comprensivo dell'anno integrativo (art. 4 DPR 31.05.1974, n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale "E. Palumbo" di Brindisi, Internullo Alfonsa: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Socio-Psico-Pedagogico – Progetto "Brocca" conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Niscemi, Intrabartolo Giada: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale Statale "R. Margherita" di Palermo, Lasconi Francesca: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Pedagogico Sociale C.M. 27 conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso Liceo Ginnasio Sez. Magistrale Annessa "L. Rinaldi" di Ancona, Lepore Loredana: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1980-1990 presso l'Istituto Magistrale Statale "B. Croce" di Montesarchio, Lucifora Francesca: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Sperimentale Pedagogico" rilasciato ai sensi del D.M. 21.07.1989 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso il L'Istituto Magistrale Statale "Scipio Slataper" di Gorizia, Lusuardi Maurizia: Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1986-1987 presso la Scuola Magistrale "P.mo Sanguè" di Latina, Magani Daniela: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1970/1971 presso il L'Istituto Magistrale Statale di Trivento, Magno Clara Vincenzina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1973 -1974 presso l'Istituto Magistrale Parificato "A. Manzoni" di Fontanarosa (AV), Mangione Concetta: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1987-1988 presso l'Istituto Scolastico Magistrale "XXIV Maggio 1915" di Militello in Val di Catania, Manti Francesca: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di "Istruzione Magistrale" conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "Tommaso Gulli" di Reggio Calabria, Manuti Valentina: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo Socio Pedagogico Sociale conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Cairoli" di Pavia, Marino Valentina: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "A. Manzoni" di Caserta, Marrone Rosanna: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1977-1978 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Guacci" di Benevento, Martorana Grazia: Diploma di Maturità Professionale per Assistente per Comunità Infantili (L. 27.10.1969 n° 754; D.P.R. 19.03.1970 n° 253; D.M. 15.05.1970) conseguito nell'anno scolastico 1995- 1996 presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali, Commerciali, e Turistici "Don Zefferino Todi" di Reggio Emilia, Martorelli Nunzia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di*

studio di Liceo Pedagogico Sociale conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso la Scuola Magistrale Statale "G.B. Novelli" di Marcianise, Mavilio Maria Patrizia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1978/1979 presso l'Istituto Magistrale Statale "Mater Dei" di Napoli, Mazza Maria Giuseppina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997-1998 presso l'Istituto Magistrale Statale "S. PIO X" di Rossano (CS), Mazzotta Stefania Giuseppa: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. Siciliani" di Lecce, Mercurio Annamaria: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Socio-Psico-Pedagogico" rilasciato ai sensi del D.M. 08.10.1983 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale Sperimentale (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "M. Ausiliatrice" di Soverato (CZ), Milan Sabrina: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria indirizzo Socio-Psico-Pedagogico Progetto conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso Scuola Secondaria di II grado Istituto Magistrale "A. Cairoli" di Pavia, Milazzo Pasqua, Lidia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1990/1991 presso il L'Istituto Magistrale Statale "V. Fornari" di Molfetta, Mineo Manuela: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "L. Bassi" di Bologna, Miroglio Claudia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale Statale "A. Gramsci" di Torino, Misurale Emilia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale Statale "E. Palumbo" di Brindisi, Moretti Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995-1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Rosa da Viterbo" di Viterbo, Muzi Valentina: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Pedagogico Sociale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "Matteo Vegio" di Lodi, Nicolì Italia Mariella: Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio, conseguito nell'anno scolastico 1999-2000, presso la "Scuola Magistrale Convenzionata "Casa Gioiosa" di S. Marco di C./Te (SA), Ottoveggio Maria Antonietta: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "Pascasio" di Marsala, Pagani Silvia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso il L'Istituto Magistrale Statale di Gozzano (NO), Pagliarulo Stefania: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. De Santis" di Lacedonia (AV), Palazzotto Maria Daniela: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. Siciliani" di Lecce, Palma Maria: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1982/1983 presso il L'Istituto Magistrale "M. S.S. Preziosa" di Casal Di Principe (CE), Panichella Carmelina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1979/1980 presso il L'Istituto Magistrale Statale di Campobasso, Pannunzi Valentina: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "J.J. Rousseau" di Roma, Pantano Rosaria Sabrina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 presso l'Istituto Magistrale Statale "Quintiliano" di Siracusa, Parrilla Serafina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 presso l'Istituto Magistrale "Pio X" di Rossano Scalo (CS), Parrillo Antonella: Diploma di Maturità Magistrale

conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso l'Istituto Magistrale "Kennedy" di Sarno, Passeri Ada: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1987/1988 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Braschi" di Subiuaco, Pellegrino Carmen: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso Istituto Magistrale Statale "R. Salvo" di Trapani, Petracchini Claudia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Statale Magistrale Statale "V. Gioberti" di Sora, Picariello Lucia: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo del corso di studio di indirizzo "Socio-Psico-Pedagogico Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso il L'Istituto Magistrale "P.E. Imbriani" di Avellino, Piccione Isabella: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale Tradizionale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. Siciliani" di Lecce, Pirolozzi Stefania: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Indirizzo Sperimentale Pedagogico Sociale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "M.T. Cicerone" di Formia, Pitanti Veronica: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997-1998 presso l'Istituto Magistrale Statale "S. PIO X" di Rossano (CS), Pizzulli Deborah: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Scientifico Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 presso Liceo Scientifico Statale "G.B. Vico" di Laterza, Prelli Elisabetta: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso il L'Istituto Magistrale Statale di Gozzano (NO), Pulignano Marilisa: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Scientifico Indirizzo Socio-Psicopedagogico Brocca Maturità Magistrale (art. 279 D.Lvo. 297/94) conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Scientifico Statale "G. Vico" di Laterza (TA), Raciti Erica: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istr. Sec. Sup. Sperimentale Psicopedagogico (Progetto Brocca) equivalente a Ist. Mag. Comprensivo di anno integrativo conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso Istituto Magistrale di Stato "Regina Margherita" di Torino, Recchia Maria Filomena: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso L'Istituto Magistrale "La Sapienza" di Mottola, Romanelli Luisa: Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1989-1990 presso la Civica Scuola Magistrale di Torino, Romeo Daniela Maria: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Professionale" rilasciato ai sensi del D.M. 10.08.1988 corrispondente al Diploma di Assistenti di Comunità Infantili comprensivo dell'Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso La scuola Magistrale Quinquennale Sperimentale "M. Cosentino" di Aci Bonaccorsi (CT), Rossi Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1984-1985 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. S. Suardo" di Bergamo, Salvati Assunta: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" di Salerno, Santamaria Santa: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994-1995 presso l'Istituto Magistrale Statale "24 Maggio 1915" di Castoreale (ME), Sartirana Eleonora: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale quinquennale ind. Pedagogico Sociale C.M. 27" conseguito nell'anno scolastico 2001-2002 presso

*l'Istituto Magistrale Statale di Milano, Schiavone Iolanda: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale "S. Pizzi" di Capua, Schincariol Roberta: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo "Scienze Umane e Sociali" rilasciato ai sensi del D.M. 01.09.1987 corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale comprensiva dell'anno integrativo (Art. 4 del DPR 31.05.1974 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 presso il L'Istituto Magistrale Statale "SA. Gramsci" di Ivrea, Scovazzo Maria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto di I. Sup. "D. Alighieri" di Partanna (TP), Sechi Erica: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo Linguistico conseguito nell'anno scolastico 2001-2002 presso l'Istituto Magistrale Statale "M.di Castelvì" di Sassari, Semeraro Dora: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso l'Istituto Magistrale Statale "A. Gramsci" di Torino, Semeraro Filomena: Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un di un corso ad indirizzo Sperimentale - Pedagogico rilasciato ai sensi del D.M. 01/09/1986 Corrispondente al Diploma di Maturità Magistrale nell'anno scolastico 1990/1991 presso l'Istituto Magistrale Statale di Cisternino, Signorello Patrizia: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto Magistrale Statale "J.J. Rousseau" di Roma, Sillitto Maria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Gentile" di Castelvetrano, Silvestro Graziella: Diploma di Maturità Conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Magistrale Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 1999/2000 presso il L'Istituto Magistrale Statale "T. Gullì" di Reggio Calabria, Simeone Ermenegilda: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1984/1985 presso il l'Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Salerno, Sommariva Laura Giovanna: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso I.I.S.S. Magistrale Statale "G. Agnesi" di Milano, Spada Maria Franceschina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. Siciliani" di Lecce, Spatola Giovanna: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di "Pedagogico – Sociale (C.M. 27)" conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso Liceo Scientifico Statale Tradizionale Informatico Linguistico Socio Pedagogico "L. Da Vinci" di Vairano Patenora Scalo (CE), Marcellino Speranza: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Superiore Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2001-2002 presso l'Istituto Magistrale Statale "M.di Castelvì" di Sassari, Sperduti Nila: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di indirizzo Socio-Psico-Pedagogico (Pr. Brocca) conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso l'Istituto Magistrale "G. Guacci" di Benevento, Spoletini Laura: Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo: Socio Psico-Pedagogico, rilasciato ai sensi del D.M. 25/07/1990, corrispondente al diploma di Maturità Magistrale (Art. 4 DPR 31/05/74 n° 419) conseguito nell'anno scolastico 1995-1996 presso l'Istituto Sperimentale "S. Antonio" di Fabriano, Tedesco Grazia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto Magistrale Statale di Rossano, Tedesco Sara Maria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del*

*corso di studio di Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "Via D. Jolanda" di Torino, Tomasiello Ester: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "R. Margherita" di Salerno, Tora Alessandra: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Sup. Socio-Psico-Pedagogico "Progetto "Brocca" conseguito nell'anno scolastico 2001-2002 presso Istituto Magistrale Statale "A. Manzoni" di Latina, Trubia Rosalia Valentina: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Socio Psico-Pedagogico "Progetto Brocca" conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Niscemi, Trudu Maria Manuela: Diploma di maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1982-1983 presso l'Istituto Magistrale Statale "R. Margherita" di Torino, Vaccaro Rosamaria: Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito nell'anno scolastico 1987-1988 presso la Scuola Magistrale "Mater Divinae Gratiae" di Formia (LT), Vadalà Maria: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1991-1992 presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Gullì" di Reggio Calabria, Valentino Marilena: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Stigliani" di Matera, Vannicola Immacolata Ilaria: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Pedagogico conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "P. Siciliani" di Lecce, Vassallo Filomena: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di indirizzo Socio Psico-Pedagogico "Brocca" conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "Guacci" di Benevento, Verduci Saverio: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998-1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Gullì" di Reggio Calabria, Virno Antonella: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1996-1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Carducci" di Trieste, Viscito Patrizia: Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Ordine Classico, Scientifico Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso il L'Istituto Magistrale Statale "F. De Filippis" di Cava Dei Tirreni, Viteritti Sarina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 presso il L'Istituto Magistrale di Montalto Uffugo (CS), Vivenzio Delfina: Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Magistrale Statale di Nola.*

*I soggetti diplomati magistrali sono coloro - ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) legge 296/2006 - ai quali, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento - in possesso del titolo di abilitazione - è stato fatto salvo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento: ma nel tempo dal 2006 ad oggi l'Amministrazione non ha mai riconosciuto tale valore, relegando i diplomati addirittura nella terza fascia delle graduatorie di Istituto (riservate ai non abilitati) e riconoscendo il Consiglio di Stato valore abilitante solo nel 2013 (vedi infra) e ribadendo poi tale concetto nel 2015, allorquando, come già detto, ha disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente di presentare la domanda ai diplomati magistrali. Conseguentemente, l'esclusione dal piano assunzione di cui alla legge 107/2015 e successivo decreto in questa sede impugnato, si pone in netto contrasto con tutta la normativa e giurisprudenza pregressa, nonché con il principio di uguaglianza e conseguentemente il decreto impugnato deve essere annullato e consentire la partecipazione al piano assunzione a tutti i diplomati magistrali.*

*Fino all'entrata in vigore del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria ed alla soppressione delle graduatorie permanenti e la loro contemporanea trasformazione ad esaurimento (legge finanziaria 2007 – legge 27 dicembre 2006 n. 296 art.1 comma 605 lettera c), non vi è stato alcun dubbio sul valore abilitante del titolo. Successivamente una errata politica legislativa ha deciso di non considerare più abilitante il titolo de quo, emettendo una serie di decreti ministeriali che all'atto pratico hanno impedito ai diplomati magistrali di ottenere l'immissione in ruolo, che, come è noto avviene tramite due canali, il concorso pubblico e l'inserimento nelle graduatorie, prima permanenti poi ad esaurimento. Orbene l'unico concorso indetto dal 1999 ad oggi è stato quello regolamentato dal D.M., 82/2012, comunque penalizzante per i diplomati magistrali perchè, la tabella valutazione titoli assegnava al diploma magistrale un punteggio molto più basso rispetto ad altri. E tale circostanza all'atto pratico è risultata pregiudizievole ai fini della graduatoria; inoltre è stato impedito l'accesso alle graduatorie ad esaurimento sia nell'aggiornamento occorso con il D.M. 52 del 2012, che in quello occorso con il D.M. 235/2014 che nell'ultimo di cui al D.M. 325/2015.*

*Ad oggi i ricorrenti, nonostante siano in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento e nonostante avrebbero dovuto essere inseriti nelle graduatorie permanenti (norma art.1 comma 605 lett. C legge 296/2006 – “alle graduatorie ad esaurimento è consentito l'inserimento per il biennio 2007/2008 dei docenti già in possesso di titolo abilitante”) ed ora ad esaurimento, non hanno ottenuto l'immissione in ruolo, non hanno superato il concorso (l'unico bandito del lontano 1999) e sono a tutt'oggi precari.*

*Orbene, lo si ricorda fin d'ora, il D.M. 235/2014 avente ad oggetto “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia ad un'altra” ed il successivo D.M. n. 325/2015 sono entrambi stati oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti ma soprattutto il D.M. 235/2014 è stato oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato (vedi infra) che lo ha annullato, dichiarandolo illegittimo, proprio nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali.*

*Gli odierni ricorrenti Alcuri Giuseppina, Alesi Giovanna, Allotta Giacoma, Andreotti Stefania, Arrichiello Carmen, Bellomi Antonella, Benedettini Chiara, Bernardi Barbara, Bertelli Giulia, Bianco Santina, Bindi Neve, Blini Ilaria, Bonanno Rosa Maria, Boncompagno Manuela, Bravin Silvia, Buonaguro Anella, Busco Isabella, Cacciatore Tiziana, Calciamo Mariangela, Campicelli Angela, Cappelletti Antonella, Caracci Francesca, Carapelli Catia, Carbe Daniela, Caso Rosanna, Castaldo Concetta Scylla, Castriotta Anna Rita, Cavalli Melinda, Caviglioli Cristina, Cerniglia Rosalba, Cesarano Alessia, Cesaretti Adele, Chiacchio Carmen, Ciavarella Massimiliano, Corbisiero Sabrina, Corrieri Daniela, Corseto Annamaria, Costanzo Giuseppina, Crapanzano Annalisa, Crapulli Gabriella, Criscuolo Camilla, Cunsolo Melania, D'Aleo Ettore, De Lucia Assunta, De Vincentis Gianluigi, Del Prete Maria, Del Vecchio Maria, Dell'Aquila Concetta, Di Girolamo Antonella, Disca Maria Barbara, Elia Mariarosaria, Falaguerra Antonietta, Falco Anna, Falco Rosalba, Falzarano Annalisa, Farina Nardina, Fedele Francesca, Ferrante Alberto, Fiano Monica, Flachi Antonella, Fontana Emanuela, Fontaneto Letizia, Forleo Margherita, Franconeri Claudia, Gaetani Merlo Mariella, Gallo Margherita, Galluzzo Idea, Gammino Giorgia, Gentile Consolata Maria, Giacobbe Daniela, Giovinzano Claudio, Gouguinpour Saschinka, Grano Lucia, Grifoni Roberta, Guerra Rosa, Guidi Veronica Guido Francesca, Ianni Rosa, Imbevuti Cinzia, Indovina Gaetana Stefania, Indovina Maria Valeria, Ingrati Annalisa, Ingrosso Lorenza,*

*Internullo Alfonsa, Intrabartolo Giada, Lasconi Francesca, Lucifora Francesca, Lusuardi Maurizia, Magani Daniela, Magno Clara Vincenzina, Mangione Concetta, Manti Francesca, Manuti Valentina, Marino Valentina, Marrone Rosanna, Martorana Grazia, Martorelli Nunzia, Mavilio Maria Patrizia, Mazza Maria Giuseppina, Mazzotta Stefania, Mercurio Annamaria, Milan Sabrina, Milazzo Pasqua Lidia, Miroglio Claudia, Moretti Antonella, Muzi Valentina, Nicoli Italia Mariella, Ottoveggio Maria Antonietta, Pagani Silvia, Pagliarulo Stefania, Palazzotto Maria Daniela, Palma Maria, Pannunzi Valentina, Pantano Rosaria, Parrilla Serafina, Passeri Ada, Pellegrino Carmen, Picariello Lucia, Pitanti Veronica, Pizzulli Deborah, Prelli Elisabetta, Pulignano Marilisa, Raciti Erica, Romanelli Luisa, Romeo Daniela Maria, Salvati Assunta, Santamaria Santa, Sartirana Eleonora, Schiavone Iolanda, Schincariol Roberta, Scovazzo Maria, Sechi Erica, Semeraro Filomena, Signorello Patrizia, Sillitto Maria, Silvestro Graziella, Simeone Ermenegilda, Sommariva Laura Giovanna, Spada Maria Franceschina, Spatola Giovanna, Marcellino Speranza, Sperduti Mila, Spoletini Laura, Tedesco Grazia, Tedesco Sara, Tomasiello Ester, Tora Alessandra, Trubia Rosalia Valentina, Trudu Maria Manuela, Vaccaro Rosamaria, Vannicola Immacolata Ilaria, Vassallo Filomena, Verduci Saverio, Viscito Patrizia, Viteritti Sarina, Vivencio Delfina hanno impugnato il Decreto Ministeriale n. 235/2014, chiedendone l'annullamento in quanto non consentiva la presentazione della domanda per l'inserimento in GaE. Il ricorso è stato proposto nel mese di agosto 2014 avanti al Presidente della Repubblica avente il n. 2183/2014, e il n. 650/2015 e il n.446/2015. Era stata fissata una prima adunanza per il giorno 08 aprile 2015. Tuttavia in quell'adunanza il Consiglio di Stato ha rinviato – senza fornire motivazione – a data da destinarsi. Ad oggi i ricorrenti sono ancora in attesa di conoscere la data in cui il Consiglio di Stato emetterà il parere sulla questione richiesta. E' chiaro pertanto che tale situazione si ripercuote inevitabilmente sulla vicenda oggetto del presente giudizio. Ed infatti laddove la pronuncia fosse intervenuta nelle more e fosse stato stabilito anche in questa sede, come occorso in altre, l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali di presentare domanda per essere inseriti in GaE, è chiaro che costoro avrebbero potuto prendere parte al piano assunzioni. Conseguentemente il decreto impugnato - stante l'esistenza della situazione descritta - avrebbe dovuto consentire la partecipazione al piano assunzioni diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002, che lo si ribadisce, avrebbero dovuto essere inseriti in GaE nel lontano 2006/2007.*

*Inoltre tra questi sopra indicati, i ricorrenti Alesi Giovanna, Andreotti Stefania, Bellomi Antonella, Bernardi Barbara, Bindi Neve, Bonanno Rosa Maria, Cappelletti Antonella, Carapelli Catia, Caso Rosanna, Cavalli Melinda, Cesarano Alessia, Corrieri Daniela, Del Vecchio Maria, Disca Maria Barbara, Falaguerra Antonietta, Fiano Monica, Franconeri Claudia, Guerra Rosa, Guidi Veronica, Intrabartolo Giada, Lasconi Francesca, Magno Clara Vincenzina, Mangione Concetta, Manti Francesca, Martorana Grazia, Martorelli Nunzia, Mercurio Annamaria, Moretti Antonella, Muzi Valentina, Nicoli Italia Mariella, Ottoveggio Maria Antonietta, Pannunzi Valentina, Passeri Ada, Romeo Daniela Maria, Simeone Ermenegilda, Spada Maria Franceschina, Spoletini Laura, Tomasiello Ester, Vassallo Filomena, Verduci Saverio, Viteritti Sarina, hanno presentato anche domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ai sensi del D.M. 325/2015 e lo hanno anche impugnato. Il Giudizio è in attesa di definizione. Infine i ricorrenti Anania Patrizia, Anello Katia, Autesi Susi, Cassaro Lavinia Flavia, Coccia Angela, Del Greco Antonella, Di Corrado Laura, Di Dio Cafiso Rosa, Elmo Valeria, Fallara Maria, Fiore Anna Maria, Franchini Linda, Grandinetti Pasquale, Lepore Loredana, Petracchini Claudia, Piccione Isabella, Pirolozzi Stefania, Recchia Maria Filomena, Rossi Antonella,*

*Semeraro Dora, Vadalà Maria, Valentino Marilena, Virno Antonella, hanno solo presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ai sensi del D.M. 325/2015 e lo hanno anche impugnato.*

*Infatti il Ministero in questi anni ha adottato una politica volta a negare valore abilitante al diploma magistrale, valore che invece gli appartiene ab origine e che è stato riconfermato da recentissima giurisprudenza. Lo si ripete, gli ultimi Decreti Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, hanno escluso dai candidati proprio i diplomati magistrali con titolo conseguito entro gli anni 2001/2002.*

*Questa errata politica ostruzionistica contro i soggetti titolari di diploma magistrale, fomenta l'uso da parte dell'amministrazione pubblica del reiterno di contratti a tempo determinato. Circostanza questa che è contraria alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha condannato l'Italia per un uso spropositato dei contratti a tempo determinato (cui i soggetti diplomati sono costretti a sottostare per poter lavorare) incrementando ancor più il fenomeno del precariato, (vedi infra). Conseguentemente anche per questo ulteriore motivo il decreto in questa sede impugnato deve essere annullato, perché la mancata partecipazione dei diplomati magistrali, al piano assunzioni oltre ad essere lesiva della normativa come infra argomenteremo, fomenta ancor più l'utilizzo da parte delle amministrazioni di contratti a tempo determinato e quindi favorisce oltre modo il precariato.*

*Si rileva pertanto che gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda per essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sia nell'aggiornamento disposto con il D.M. 235/2014 che con il D.M. 325/2015 per richiedere l'annullamento dei decreti nella parte in cui non hanno loro consentito di presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie, stante nelle more l'intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e le successive n. 3628/2015 e n. 4232/2015.*

*Orbene entrambi i procedimenti sono ancora in attesa di essere decisi. Ne consegue che gli odierni ricorrenti, pur essendo in possesso del titolo abilitante, pur avendo proposto istanza in via amministrativa, proposto ricorso avanti al Presidente della Repubblica nell'agosto 2014 lamentando il mancato inserimento nelle graduatorie, ad oggi, stante l'illegittimo ostruzionismo dell'Amministrazione, l'inerzia della giustizia, non possono partecipare al piano assunzioni. E ciò è ancora più grave se si considera che - nelle more - moltissimi docenti hanno ottenuto provvedimento favorevole che ha riconosciuto il loro diritto ad essere inseriti nelle graduatorie. Ne consegue che mentre costoro sono ancora in attesa di essere inseriti in GaE e incerto ancora risulta il loro futuro lavorativo, molti altri docenti - solo perché hanno avuto la fortuna di incappare in una giustizia più celere - sono stati inseriti in GaE e hanno inoltre potuto partecipare al piano assunzioni di cui al decreto in questa sede impugnato. Si cita e allega a tale proposito la Sentenza n. 1973/2015 e la successiva n. 3628/2015 e quella recente 4232/2015 oltre alle ordinanze del TAR e le pronunce del Tribunale ordinario Sezione lavoro.*

*Gli odierni ricorrenti hanno pertanto interesse a che il Decreto in questa sede impugnato sia annullato per i seguenti*

#### *MOTIVI*

*VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' E O NULLITA DEL D.D.G.767/2015 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 399 DECRETO LEGISLATIVO 297/1994 – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' E O NULLITA DEL D.D.G 767/2015 IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE 07 APRILE 2004 N. 97 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 GIUGNO 2004 N. 143 - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' E O NULLITA DEL*

*D.D.G 767/2015 IN RELAZIONE ALL'ART.LO 1 COMMA 605 PUNTO C LEGGE 196/2006 E A TUTTA LA NORMATIVA CHE RICONOSCE CAPACITA ABILITANTE AL DIPLOMA MAGISTRALE*

*La legge, articolo 399 del Decreto Legislativo 297/1994, Testo Unico delle Disposizione per la Scuola, prevede che "...l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli Istituti d'arte ha luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art.lo 401 2) Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva...". Pertanto l'accesso in ruolo del personale della scuola avviene attraverso diversi sistemi di reclutamento. Oltre al concorso, i docenti possono iscriversi nelle graduatorie, di Istituto o ad esaurimento (già permanenti).*

*E pare utile ricordare che la tabella valutazione titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, approvata con D.M. 27 del 15/3/2007 ed integrata con il D.M. n. 78 25/9/2007 - legge n. 143 del 4 giugno 2004 integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 - parla al punto a) di "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria"; e tra questi certamente è da ricondurre anche il diploma magistrale.*

*Le graduatorie di Istituto sono suddivise in tre fasce: Il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:*

*Graduatoria ad esaurimento; Graduatorie di merito; Graduatorie d'Istituto.*

*Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per l'immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.*

*Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi. Tuttavia ed è ciò che interessa in questa sede e che parte avversa non può contestare è che i docenti diplomati magistrali sono - come espresso già - coloro che dovevano essere inseriti al momento della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle permanenti. Quindi non si tratta né mai si è trattato di nuovi inserimenti, ma di omessa considerazione del valore abilitante del titolo che ha impedito di fatto l'inserimento, accompagnato ciò da una politica ostruzionistica portata avanti dal Ministero. Conseguenza dell'omesso inserimento è che - come nel caso oggetto del presente giudizio - i docenti lasciati fuori ingiustamente non possono partecipare al piano assunzioni, in quanto la norma di riferimento (art.lo 2 ddg 767/2015) limita la partecipazione ai soli docenti iscritti nelle graduatorie al momento dell'entrata in vigore della legge. Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre.*

*Le graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce:*

*- I FASCIA comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;*

*- II FASCIA comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento*

- III FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento

Le graduatorie permanenti sono state istituite dal decreto legge 07 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 04 giugno 2004 n. 143.

La norma di riferimento dispone: "... 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A...."

Le graduatorie permanenti, sono poi state sostituite da quelle ad esaurimento (vedi infra). La normativa di riferimento sulle modalità di aggiornamento ed inserimento, delle permanenti poi ad esaurimento, prevede che questa avvenga ogni due anni con presentazione della domanda come da decreto del Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie. Orbene, a decorrere dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (anno 2006), i diplomati magistrali, hanno sempre avuto titolo per essere inseriti nelle stesse, ma non hanno mai potuto presentare la domanda secondo le modalità stabilite nei diversi decreti di aggiornamento in quanto non essendo il diploma magistrale considerato abilitante, non era previsto dal sistema. E questo è accaduto fino agli ultimi decreti di aggiornamento delle graduatorie, il n. 235/2014 e il 325/2015 laddove, - entrambi, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie e stabilire le modalità di presentazione della domanda - non hanno consentito ai diplomati magistrali di poterla presentare.

E ciò naturalmente ha impedito ai diplomati magistrali di poter essere inseriti nelle graduatorie e di conseguenza di partecipare al piano assunzioni, con grave danno nei loro confronti. Ma tale circostanza è illegittima in quanto determina una grave discriminazione degli odierni ricorrenti, rispetto a coloro che sono entrati nella GaE per effetto di provvedimenti di Organi Giurisdizionali nelle more intervenuti (vedi infra) .

Infatti il Decreto Ministeriale (325/2015) all'articolo 4 (modalità di presentazione delle domande) dispone che le stesse dovranno essere presentate .....con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, con le medesime modalità utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento.....descritte dall'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia". Decreto (235/14) dichiarato illegittimo e annullato (sentenza 1973/2015 Consiglio di Stato). L'articolo 9 del citato Decreto comma 2 e 3 dispone: "...La domanda ... (di permanenza, aggiornamento, conferma ecc.) ..... dovrà essere presentata esclusivamente ..... con modalità web .... Si indicano di seguito le modalità ..... a) registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line -- presentazione delle Istanze via Web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero..".

Conseguentemente la piattaforma web denominata "Istanze on line" poichè non riconosce come titolo valido all'inserimento in G.a.E. il diploma magistrale, non ha consentito agli odierni ricorrenti di presentare la domanda secondo le modalità in esso indicate.

Ciò si evidenzia, per mero scrupolo difensivo, onde evitare l'eventuale eccezione sull'omesso interesse degli odierni ricorrenti ad essere inseriti in GaE; interesse coltivato da tutti i docenti in possesso di titolo abilitante sia attraverso la presentazione delle domande cartacee che attraverso l'impugnazione dei decreti di aggiornamento che escludono appunto i diplomati magistrali.

E poichè invece, il diploma magistrale è a tutti gli effetti titolo abilitante (vedi infra), i docenti odierni ricorrenti dovrebbero essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e a loro deve essere consentito, come a tutti gli altri diplomati magistrali inseriti in GaE di poter partecipare al piano assunzioni. Di conseguenza il Decreto in questa sede impugnato va annullato laddove limita la partecipazione al piano assunzione escludendo da esso i soggetti diplomati magistrali e a maggior ragion coloro che, pur avendo presentato domanda di

*inserimento e proposto ricorso avverso l'illegittima esclusione, non per colpa a loro imputabile, ne sono rimasti esclusi.*

*Orbene, le graduatorie ad esaurimento trovano la loro origine nell'art.1 comma 605 punto c) della legge 196/2006, laddove la suddetta norma dispone: "...Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione...". Pertanto i diplomati magistrali, già dall'anno 2007/2008, avrebbero dovuto essere inseriti in GaE. Tuttavia erano considerati nemmeno abilitati, tant'è che erano inseriti solo ed esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di istituto, riservate, ahimè, ai soli soggetti privi di abilitazione.*

*Orbene, è noto che "...i docenti già in possesso di abilitazione..." i quali, antecedentemente alla normativa di riforma del sistema di reclutamento e di accesso all'insegnamento, erano considerati a tutti gli effetti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, sono proprio i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 e cioè tutti gli attuali ricorrenti, i quali hanno già impugnato i due pregressi decreti ministeriali o i tre, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non veniva consentita la possibilità a loro di presentare la domanda di inserimento/aggiornamento.*

*Successivamente alla trasformazione delle graduatorie, una serie di Decreti Ministeriali nel prevedere l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e l'istituzione della fascia aggiuntiva la IV per l'appunto, hanno escluso propri i diplomati magistrali, sull'erroneo assunto che il diploma magistrale, non fosse abilitante. Tale comportamento è illegittimo e ha provocato ai soggetti muniti di diploma magistrale, compresi gli attuali ricorrenti, un grave danno, specie alla luce di quanto si dirà infra, in relazione alla pubblicazione del Decreto 767/2015 - in questa sede impugnato .*

*Infatti non si può - in virtù dell'abolizione di un corso di studio (in questo caso quello relativo alla scuola ed istituto magistrale) ed all'introduzione di un nuovo metodo scolastico più aggiornato, elidere gli effetti che quel titolo fino a quel momento possedeva. Titolo peraltro esistente in capo a tutti i ricorrenti. La capacità abilitante del titolo magistrale, è stata da sempre confermata, anche da recenti pronunce di importanti organi giurisdizionali.*

*L'articolo 1 comma 605 punto c) della legge 296/2006 come sopra riportato, dispone, tra coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (a seguito della soppressione delle permanenti ed istituzione di queste ultime), i "...docenti già in possesso di abilitazione...". Ed è esattamente questo ciò che dispone il Decreto 767/2015 all'articolo 2, cioè che possono partecipare al piano assunzioni ..." b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605 lettera c della legge 296/2006..." e nel personale docente di cui all'articolo 1 comma*

605 lettera c) della legge 296/2006 vi sono anche i diplomati magistrali come ha di recente statuito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015 ed in quella successiva n. 3268/2015 e nella più recente n. 4232/2015 (vedi *infra* testo citato).

*I docenti già in possesso di abilitazione - in assenza di ulteriore diversa specificazione - non possono che essere i diplomati magistrali. L'errata interpretazione perpetrata della norma de quo (norma di carattere primario) ha provocato l'esclusione di costoro dalle graduatorie permanenti successivamente ad esaurimento e l'insorgere e l'emanazione di disposizioni normative (Decreti Ministeriali per lo più) e Decreti Leggi poi convertiti, che - nel prevedere ulteriori percorsi formativi (per es: T.F.A. e P.A.S.), al fine di ottenere il conseguimento dell'Abilitazione, hanno voluto togliere l'efficacia propria del titolo magistrale, fino a non consentire ai titolari di questo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, che lo si ripete hanno - nel corso della storia - preso il posto di quelle permanenti, cui gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione e Primaria fino all'anno accademico 2007-2008, i partecipanti alle SSIS e ai Cobasid sono inseriti.*

*E quanto sopra esposto è in linea e coerenza con quanto disciplinato dal Testo Unico D.L. 297/94 art.lo 399 relativamente ai distinti modi di accesso ai ruoli nella scuola, sull'assunto appunto, che i diplomati magistrali ante 2001/2002 sono a tutti gli effetti abilitati. Alla luce di queste considerazioni pertanto, è chiaro che il Decreto Ministeriale 767/2015 si pone in netto contrasto con la legge 296/1996 art.lo 1 comma 605 lettera c) nella parte in cui disciplina l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento già permanenti dei diplomati magistrali, inserimento a pieno titolo ed inoltre è in contrasto anche con la legge che disciplina le modalità di accesso ai ruoli della scuola e regola l'inserimento nelle graduatorie come sopra specificate.*

*Infatti, come sopra esposto nelle graduatorie ad esaurimento possono accedere i soggetti abilitati. Ancor più appare viziato da illegittimità il Decreto 767/2015 se si considera che la sua pubblicazione è successiva alla Sentenza n. 1973/ 2015 del Consiglio di Stato ed anche alla sentenza 3268/2015, che annullano il Decreto Ministeriale 235/2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento) proprio nella parte in cui non "... ha consentito ...ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento....".*

**A) ILLEGITTIMITA E/O INEFFICACIA E/NULLITA DEL DECRETO IN QUESTA SEDE IMPUGNATO N. 767/2015 PER VIOLAZIONE ART.LO 3 COST. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

*La normativa in questa sede impugnata viola il principio di uguaglianza nella parte in cui l'art.lo 3 Costituzione dispone che: "...Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge..." il che significa che la legge non può trattare persone uguali in modo differente e penalizzare alcuni rispetto ad altri.*

*In via preminente si rileva l'assoluta violazione della norma citata e del diritto di uguaglianza costituzionalmente garantito da parte dell'atto in questa sede impugnato.*

*Il consentire la partecipazione al piano assunzioni solo ed esclusivamente ai soggetti iscritti nella graduatorie al momento dell'entrata in vigore della legge 107/2015 – a cui il decreto in questa sede impugnato da attuazione – pregiudica le posizioni giuridiche di tutti gli altri soggetti abilitati che devono essere inseriti nelle graduatorie, ma che per motivi burocratici o legati alla lentezza od omertà della giustizia, sono ancora in attesa di una pronuncia. Non solo. Ma appunto la condizione di diplomato magistrale – comune a tutti i soggetti – evidenzia la enorme disparità di trattamento tra coloro che - in quanto destinatari già di un provvedimento del giudice, sono*

*inseriti in GaE – e coloro che invece – ancora in attesa che il Giudice si pronunci, ma pur avendo azionato il processo in tempo utile, non sono inseriti in GaE; ma cosa ancora più grave, sono esclusi dalla partecipazione al piano assunzioni. Si aggiunga a ciò la circostanza che il provvedimento de quo, è stato emesso al termine di un processo di riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, effettuato da numerose pronunce del Supremo organo della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato. Riconoscimento del valore abilitante del titolo e conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserito in GaE. Il mancato inserimento in GaE quindi – oggi – non può essere la scriminante per essere ammessi o no al piano assunzioni. Stante la copiosa giurisprudenza che oramai considera come certa questa circostanza, di fatto tuttavia non concretizzata dalle Amministrazioni, e non adeguatamente tutelata dalla giustizia.*

*Come è noto, esistono la graduatorie ad esaurimento e quelle di Istituto. A seguito del Parere espresso dal Consiglio di Stato sull'affare n° 4929/2012, i diplomati magistrali - relegati nella III fascia delle graduatorie di Istituto - devono essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto. Anche un gruppo di Laureati nella Scienze e Formazione primaria sono esclusi dalle graduatorie ad esaurimento, e sono iscritti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, in quanto la normativa prodottasi nel tempo, ne ha consentito l'accesso con riserva (fino al conseguimento del titolo) a coloro che si sono iscritti al corso di laurea nell'anno 2007/2008 (legge 196/2006) e coloro che hanno conseguito il titolo negli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e pertanto i laureati in Scienze della Formazione Primaria, non ricompresi in questi elencati sono rimasti esclusi.*

*Infatti l'emanazione del Decreto Ministeriale n° 53/2012, ha istituito la IV<sup>a</sup> fascia, disponendo l'inserimento di coloro che hanno conseguito la laurea negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. Tutti coloro che hanno conseguito la laurea successivamente al marzo 2012, sono esclusi dalle graduatorie ad esaurimento. Va precisato inoltre, come già detto che i Laureati in Scienze della Formazione Primaria, iscritti nell'anno accademico 2007-2008 sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.*

*Quindi l'esclusione dei Scienzaformati iscritti in data successiva al 2012, dalle graduatorie ad esaurimento ha un perchè di carattere esclusivamente temporale non sostanziale di diritto all'inserimento: tant'è che i predecessori sono inseriti. Per logica pertanto coloro che - al pari dei scienza formati (il cui titolo abilita all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia) - sono inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto possiedono un titolo che, al pari dei laureati in Scienza della Formazione Primaria, abilita all'insegnamento. Altrimenti - se il titolo non avesse lo stesso valore - come farebbero i titolari di esso a concorrere tra di loro e ad essere inseriti nella medesima graduatoria? In altre parole se il diploma magistrale e la laurea in scienze della formazione primaria non avessero uguale valore, non potrebbero i titolari dell'uno e i titolari dell'altro essere insieme inseriti nella stessa II fascia delle graduatorie di Istituto. E siccome i Scienza Format post 2012 sono iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto solo ed esclusivamente perchè è stato chiuso l'accesso alle graduatorie ad esaurimento impendendo pertanto a chiunque di accedervi e l'istituzione della IV fascia è avvenuta per i Scienza Format ante 2012, e non perchè il titolo non glielo consentisse, anche i diplomati magistrali avrebbero dovuto essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento al pari dei Scienza Format, in quanto tutti possessori di titolo avente uguale valore ed efficacia.*

*L'omissione avvenuta in tal senso, viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione che garantisce lo stesso trattamento a tutti i soggetti che si trovano in situazioni paritarie tra di loro. Ad ugual condizione uguale trattamento. Cosa invece che non succede ai diplomati magistrali rispetto ai laureati in Scienze*

della Formazione primaria ante 2012. Da quanto esposto sopra si evince chiaramente che nelle G.a.E., seppur chiuse con la Legge 296/2006, sono stati inseriti, nel 2009 e nel 2012, i soggetti laureati ed abilitati con il corso quadriennale di Laurea in scienza della Formazione Primaria. I laureati post marzo 2012 invece sono stati esclusi ed inseriti nella II fascia della graduatoria di Istituto cui possono accedere anche i diplomati magistrali.

Si denuncia la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, da parte della normativa in questa sede impugnata, laddove, non consente la partecipazione al piano assunzioni ai diplomati magistrali – aventi titolo abilitante e diritto ad essere inseriti in GaE.

In sostanza quindi i soggetti laureati in Scienze della Formazione primaria dal 2012 in poi sono considerati abilitati e non si sono potuti iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento perché, nelle more, l'accesso alle graduatorie è stato interrotto, e fino a quando potevano iscriversi con riserva, non erano ancora iscritti al Corso di laurea e perciò non potevano presentare la relativa domanda (che si scioglie al momento del conseguimento del Titolo).

Orbene ciò che si vuole evidenziare in questa sede è l'illegittima esclusione dei diplomati magistrali, tutti ricorrenti in questa sede. Coloro infatti, possono essere inseriti al pari dei Laureati in Scienze della Formazione Primaria nelle graduatorie di Istituto seconda fascia, ma non – al pari di questi Scienza formati iscritti post 2012 – in quelle ad esaurimento. Tuttavia, i laureati scienza formati o anche solo coloro che all'epoca erano iscritti (fino al marzo 2012) hanno potuto inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento perché titolari del titolo di abilitazione richiesto. I diplomati magistrali, pur titolari anche essi del titolo di abilitazione (diploma di Istituto Magistrale e di Scuola Magistrale) tuttavia sono da sempre, stati scriminati, e non solo; (a decorrere dall'anno 2010 con il D.M. 249/2010, introduttivo dei T.F.A. e poi P.A.S.), il legislatore ha tentato in tutti i modi di disconoscere il valore abilitante del titolo de quo. Contrariamente a quanti volevano disconoscere il valore abilitante del titolo, soccorre tutta la normativa e la giurisprudenza qui di seguito evidenziata e da ultimo il parere emesso dal Consiglio di Stato sull'affare Generale n° 4929/2012 relativamente al Ricorso al Presidente della Repubblica inoltrato da un cospicuo numero di diplomati magistrali e la Sentenza sempre del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che ha finalmente consentito l'accesso in G.a.E. dei diplomati magistrali. Né a parere della presente difesa, ci si può pronunciare sostenendo l'impossibilità dell'annullamento del Decreto impugnato sull'erroneo assunto che non è consentito l'inserimento di nuove figure nelle Graduatorie ad esaurimento, perché i diplomati magistrali avrebbero dovuto essere inseriti già al momento della trasformazione delle graduatorie. Inoltre il D.M. 53/2012 come già argomentato ha istituito una quarta fascia delle Graduatorie ad esaurimento, cui sono stati ammessi infatti anche i Scienza Formativi fino al marzo 2012, esclusi gli altri per questioni meramente temporali, come sopra già argomentato.

L'ostruzionismo perpetrato ripetutamente dalla legislazione nei confronti dei soggetti diplomati magistrali, appare ancora più evidente, dalle considerazioni appena svolte, che vedono un continuo ripetersi di Decreti Ministeriali che di volta in volta modificano e aggiustano disposizioni antecedenti, lasciando comunque sempre per strada i diplomati magistrali, possessori per primi del titolo abilitante.

Infatti il diploma di maturità magistrale di cui sono titolari tutti gli odierni ricorrenti, poiché conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 6 maggio 1923 n° 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare - oggi primaria - è "...titolo

abilitante al fine dell'insegnamento...". L'articolo 53 del Regio Decreto citato dispone: "...L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari....".

La questione alla base della richiesta di annullamento del D.M. 767/2015, in questa sede impugnato, riguarda la capacità abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (già materna) e primaria (già elementare) del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1997 che ha abolito i relativi corsi di conseguimento.

E' chiaro che la normativa de quo (Decreto 767/2015) si pone in netto contrasto con la normativa antecedente che conferiva valore abilitante ai diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Ne scaturisce da ciò anche una palese violazione del diritto di uguaglianza fra i diversi titolari dei titoli de quo. La normativa antecedente al Decreto impugnato e la storia giuridica del diploma magistrale, come qui di seguito specificata ed evidenziata ne è la conferma. B) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ABUSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24 COSTITUZIONE DA PARTE DEL DECRETO IN QUESTA SEDE IMPUGNATO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO ARTICOLO 111 COST – VIOLAZIONE E ART.LO 1 E 2 CODICE PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DIRITTO DI DIFESA –

Nel nostro ordinamento il diritto di difesa contenuto nell'articolo 24 della Costituzione rientra tra i diritti garantiti ed inviolabili dell'uomo.

Si ritiene che il decreto in questa sede impugnato viola il diritto di difesa.

Secondo l'art. 2 della Costituzione, "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili .....", sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità". Così come è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, "limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, comma 2, Cost.).

Il diritto di difendere i propri diritti ed interessi legittimi è un diritto inviolabile, al pari del diritto di libertà.

Il primo comma dell'art. 24 della Costituzione afferma che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Si tratta di una norma che – diversamente da quanto si riscontra in altri articoli della Carta fondamentale – si rivolge a "tutti" e non solo ai "cittadini", estendendo, in tal modo, la garanzia a qualunque soggetto – pubblico o privato - che dovesse entrare in rapporto con il nostro ordinamento e che possa vantare una posizione giuridica di vantaggio verso altri soggetti privati o verso la Pubblica amministrazione, per far valere un proprio diritto (soggettivo) o interesse legittimo. È la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 18 del 1992, sottolinea come il diritto alla tutela giurisdizionale vada considerato tra "i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso – con lo stesso principio democratico – l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio". L'art. 24 della Costituzione, inevitabilmente, si pone in connessione con altre norme di garanzia. Così, dalla generalità del principio alla difesa (art. 24, co. 1, Cost.) si passa – quasi come un corollario – all'art. 113 della Costituzione, il quale regola la tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi "contro gli atti della Pubblica Amministrazione" (art. 113, co. 1, Cost.) "Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli Organi di Giurisdizione Ordinaria o Amministrativa). Insomma, si tratta di principi e strumenti che mirano ad assicurare una efficace ed oggettiva

attività giurisdizionale, che garantisca a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

È un limite quando le procedure stabiliscono termini di decadenza per l'esercizio di un diritto. Così è, infatti, per il ricorso amministrativo, o per la costituzione nel giudizio civile, atteso che l'inerzia conduce all'impossibilità di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, determinando la sopravvivenza di situazioni lesive o la efficacia e l'inoppugnabilità di atti amministrativi, benché illegittimi. Sono strumenti e principi che rimandano al principio del "giusto processo" come affermato dall'art. 111 della Costituzione. Il giusto processo si realizza garantendo il contraddittorio tra le parti, poste in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge deve assicurare la ragionevole durata del processo. A suffragio del diritto di difesa, che implica il diritto alla partecipazione, sia con la difesa sostanziale che tecnica, il principio del giusto processo afferma che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale è obbligatoria, affinché la parte interessata possa conoscere il processo logico-giuridico seguito dal giudice ed, eventualmente, impugnare l'atto davanti ad un giudice di grado superiore, chiedendo un riesame del fatto o la corretta applicazione delle norme. La giurisprudenza è sempre intervenuta a definire l'esercizio e le garanzie connesse al diritto alla difesa, dettandone, in certi casi, anche i limiti. (Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104, G.U. 07.07.2010).

Il Codice del Processo Amministrativo all'articolo 1) Effettività dispone "1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo". All'articolo 2) Giusto processo dispone 1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. All' articolo 3) Dovere di motivazione e sinteticità degli atti 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. Dal combinato disposto delle norme emerge come i soggetti odierni ricorrenti, in realtà sono stati pregiudicati nella tutela delle loro posizioni soggettive, dal decreto impugnato, in quanto non è stato loro consentito di poter attuare una difesa senza che l'atto impugnato provocasse loro dei pregiudizi. Ed infatti, se come giustamente dice la legge, i termini per l'impugnazione di un atto amministrativo sono 60 giorni a decorrere dalla sua pubblicazione, se è altresì vero che nel caso di richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, non si applica la normativa sulla sospensione feriale dei termini, è anche vero allora che nelle more dei tempi concessi al cittadino di poter impugnare il provvedimento, lo stesso non dovrebbe essere eseguito e non dovrebbe dettare discipline che – attuando il contenuto dello stesso – creino situazioni difficili successivamente da poter scardinare ed in ogni caso già pregiudizievoli. Ed è quanto occorso nel caso de quo. I termini per l'impugnazione avanti al TAR del Decreto impugnato, scadono il 15 settembre 2015. Ciò significa che il cittadino ha tempo fino al 15 settembre, compreso, per intraprendere l'azione di annullamento avanti al TAR del decreto impugnato. Tuttavia, la disciplina in esso contenuta, dispone che diverse attività relative al piano assunzioni, vengano svolte in data antecedente al 15 settembre. L'articolo 3) del citato decreto, nel disciplinare le fasi del piano assunzioni dispone: "...1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti vacanti in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'art. lo 399 del testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in

*deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della legge; 2. Con il predetto decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge. Il fatto che "b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, e c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge....." lascerebbe intendere che in data antecedente al 01 settembre 2015, dovrebbe essere conclusa quantomeno la procedura di assunzione di cui alla fase a), come indicata nell'articolo 3 dello stesso decreto; ed altresì che alla data del 01 settembre 2015 sarebbero assunti tutti gli altri destinatari della procedura secondo le ulteriori fasi b) e c), come indicate nel decreto. Orbene, è palese la contraddittorietà della disciplina indicata con il principio della difesa del cittadino e con i diritti costituzionalmente garantiti sopra citati. Infatti nelle more del tempo concesso al cittadino per poter azionare il diritto di difesa e intraprendere un giusto processo avverso l'atto che costui ritiene lesivo, scadono i termini perchè si concretizzino le fattispecie lesive che proprio nel provvedimento che viene impugnato si assumono lesive delle situazioni giuridiche soggettive di cui con l'impugnazione se ne chiede tutela. E tale circostanza è chiaramente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti come individuati. Pertanto il provvedimento de quo deve essere annullato anche nella parte in cui stabilisce che la scadenza per il verificarsi di situazioni che si assumono lesive degli interessi in questa sede tutelati, avvenga nelle more del tempo ex lege concesso per l'impugnazione del provvedimento.*

*C) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 197 DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994, DEL REGIO DECRETO 6/5/1923 N. 1054 DEL D.M 10 MARZO 1997 N. 434 D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323 E DI OGNI ALTRA NORMATIVA CONNESSA ANTECEDENTE E CONSEGUENZIALE E DELLA GIURISPRUDENZA NELLE MORE FORMATASI*

*Poichè presupposto fondamentale della ragionevolezza della presente impugnazione è che il diploma magistrale sia un titolo considerato abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, per mero scrupolo difensivo e per completezza di argomentazione, indichiamo qui di seguito il percorso storico giuridico*

legislativo antecedente al riconoscimento da parte del Consiglio di Stato con il parere espresso sull'affare 4929/2012 cristallizzato nel Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n° 111 del 15.05.2014), del valore abilitante del diploma magistrale.

*La circostanza che il diploma magistrale – di cui sono titolari tutti gli odierni ricorrenti – sia abilitante è fatto noto e riconosciuto nel tempo da remota e recente giurisprudenza e normativa.*

*Il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 06 maggio 1923 n° 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare - oggi primaria - è " ...titolo abilitante al fine dell'insegnamento...". L'articolo 53 del Regio Decreto citato dispone: "...L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari....".*

*Tale caratteristica, è confermata dall'art.10 197 del T.U. della scuola Decreto Legislativo n. 297/1994 il quale dispone: "... A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente all'esercizio della professione, ed all'insegnamento nella scuola elementare.....".*

*Tale articolo è stato abrogato dalla Legge 10 dicembre n° 425 del 1997. In ogni caso viene mantenuto il valore legale abilitante dei diplomi di maturità magistrali conseguiti a termine dei corsi di studio iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 e conclusisi entro l'anno 2001/2002, come specificato successivamente dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1997 n° 434 il quale all'articolo 2 dispone: "...I titoli conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare...". Ugualmente l'articolo 7 del D.P.R 23 luglio 1998 n° 323 dispone: "...I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale ed abilitante all'insegnamento nella scuola elementare....".*

*Sono abilitanti anche i diplomi rilasciati dagli Istituti Magistrali entro i termini temporali sopra indicati anche se riferiti a corsi sperimentali quinquennali, purchè il diploma conseguito equivalga al " Diploma di Maturità Magistrale".*

*Per chiarire la terminologia si intende "abilitante", il fatto che il titolo (conseguito al termine di Scuole ed Istituto Magistrale) conferisce ai soggetti diplomati la qualifica di insegnante della scuola elementare (oggi primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento. La capacità abilitante è intrinseca nel titolo stesso e per essere capaci di insegnare i soggetti diplomati non hanno bisogno di affrontare o superare altro esame test o concorso. Oltre che dalla normativa sopra indicata, tale capacità abilitante, è stata sancita più volte anche da leggi successive e dall'allora Ministro Dell'Istruzione come da comunicazione che si allega (Cfr. documenti allegati).*

*Successivamente la Circolare Ministeriale n° 31 del 18 marzo 2003, all'articolo 4.1 recita: "...Il personale docente della scuola paritaria deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma 4bis legge 10 marzo 2000 n. 62 e successive modificazioni. Resta*

salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e degli Istituti Magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare....". Tale Circolare ribadisce il valore abilitante e quindi di "qualifica professionale" nella scuola privata paritaria presso cui i diplomati possono svolgere la loro attività sia come dipendenti a tempo indeterminato che come liberi professionisti e collaboratori autonomi. Ciò rappresenta una base importante per dimostrare che il titolo risponde appieno a quanto previsto dalla direttiva CEE 2005/36 sui titoli di qualifica professionale. Sulla base pertanto della normativa indicata e di quanto fin qui argomentato è fuori di dubbio che per la legge italiana, il "Diploma di Maturità Magistrale", è titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria (già elementare), a prescindere dalla partecipazione a concorsi ordinari non abilitanti.

Infatti il concorso ordinario, quando è stato indetto, ha avuto la sola funzione di procedura di reclutamento. A ciò si aggiunga che - sempre per legge - il "Diploma di Maturità Magistrale" è titolo per l'esercizio della professione regolamentata di docente anche al di fuori della scuola statale, ed è considerato titolo abilitante nella scuola primaria paritaria.

Quanto sopra dedotto ed argomentato, è stato fatto proprio da recente giurisprudenza che - chiamato il Tribunale Civile di Perugia, Sezione Lavoro a decidere sulla causa avente R.G.N.1534/2013 avente ad oggetto la richiesta volta ad ottenere, in via interinale ed urgente, l'annullamento e/o la sospensione del licenziamento intimato dalla Direzione Didattica 1° Circolo e di Istituto disposta dalla Direzione didattica IX° Circolo di Perugia ed il reinserimento nelle graduatorie di III^ fascia, di Circolo e d'Istituto della Scuola dell'Infanzia e Primaria per il triennio 2011/2014 - riconosceva il valore abilitante del diploma magistrale, proprio facendo riferimento a tutta la pregressa normativa. (Ordinanza relativa a procedimento avanti al tribunale di Perugia R.G.N. 1534/2013) (Cfr. documenti allegati) "...dal reticolato normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, ha avvertito l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli Istituti magistrali da coloro che l'avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all' a.s. 1997/1998...". Ed il reticolato normativo cui si riferisce il Tribunale di Perugia parte dall'articolo 3 comma 1 della legge 341/1990, istitutiva dello specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria). Rilevante è anche il successivo comma 8 che rimanda al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione emanato di concerto con i Ministeri della Funzione Pubblica e del Tesoro, con il compito di stabilire "...i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio...". Ovviamente il Giudice del Lavoro, a sostegno delle sue conclusioni, considera anche quanto disposto dal D.M.10 marzo 1997 evidenziando che "...i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale...". Riporta anche il testo dell'articolo 1 della legge n° 425/1997 che ha abrogato l'articolo 197 del D.lgs 297/1994 che parla di "valore abilitante dei titoli di studio". Infine riprende il contenuto dell'articolo 15 del D.P.R. 323/1998: "...Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali che dispone che...". I titoli di

studio conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento alla scuola elementare.

Avverso l'Ordinanza del Tribunale che accoglieva il Ricorso ex art. 700 c.p.c., il M.I.U.R. proponeva Reclamo, che si concludeva con provvedimento di rigetto e conferma pertanto dell'ordinanza. Così il Collegio, Giudice del Reclamo: "...Nella puntuale ricostruzione della disciplina di riferimento, il Giudice di prime cure ha esattamente sottolineato che, attuata con legge 341/1990, l'istituzione di specifico corso di laurea a due indirizzi per la formazione di docenti della scuola dell'infanzia e primaria (allora materna ed elementare) già il TU 297/1994, all'art. 197 aveva previsto che il titolo di studio conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'Istituto Magistrale avesse valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare...". Riporta anch'esso poi nel contenuto della pronuncia la normativa già citata nell'Ordinanza del Tribunale. All'esito così disponeva "... dalle richiamate disposizioni è dato desumere che laddove il legislatore ha emanato disposizioni transitorie di rango primario ovvero secondario volte a dare graduale attuazione alla riforma istitutiva di uno specifico corso di laurea per l'insegnamento nella scuola primaria (D.L. 10 marzo 1997), ovvero alla nuova disciplina relativa agli esami di Stato (art. 15 dpr 323/1998), ha attribuito permanente valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi iniziati presso Istituti Magistrali entro l'anno scolastico 1997/1998: nel primo caso (laddove si trattava di indicare il valore abilitante del titolo di studio rispetto all'insegnamento nella scuola primaria, in attesa del passaggio al requisito esclusivo del diploma di laurea) includendo espresso e separato riferimento ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 e comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, nel secondo caso (laddove si trattava di indicare il valore legale ed abilitante del titolo di studio conseguito nel vigore della vecchia disciplina degli esami di Stato), il riferimento omnicomprendente, ai ...titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998..." (Cfr. documenti allegati).

Il Tribunale Ordinario di Perugia - Sezione Lavoro, in sede monocratica e collegiale, non ha dubbi nel ritenere che le leggi transitorie di rango primario ovvero secondario non hanno fatto altre che mantenere e conservare il valore abilitante del titolo magistrale, valore di cui ne è per sua natura provvisto.

Fondamentale in merito alla natura abilitante del titolo è anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione Seconda, Adunanza del 05 giugno 2013, che nel decidere sull'affare n° 4929/2012 (ricorso al Presidente della Repubblica), (vedi sopra) avente ad oggetto l'impugnazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 - nella parte in cui non consente l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento in III fascia del personale docente avente titolo all'insegnamento ed all'inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto e di circolo e del D.M. del M.I.U.R. 13 luglio 2011 n. 62, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in I e II fascia il personale docente non presente nelle graduatorie ad esaurimento, prevede che in II fascia non possono essere inseriti i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000-2001 in realtà non ha mai dubitato del valore abilitante del titolo de quo disponendo in relazione alla questione oggetto della pronuncia "...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito

*entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella seconda fascia... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli Istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli Istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'articolo 53 del regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15 comma 7 del d.p.r. 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g n.82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. 62/2011 nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002..." (Cfr. documenti allegati).*

*In riferimento proprio a questo parere del Consiglio Di Stato, è stata inoltrata al M.I.U.R. - in persona del Ministro pro-tempore - diffida avente ad oggetto l'esecuzione del parere reso dal Consiglio di Stato, a seguito del Ricorso al Presidente della Repubblica - concernente la richiesta da parte dei diplomati magistrali (relegati in III fascia) di essere collocati nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell'infanzia e primaria (Cfr. documenti allegati). In risposta a tale diffida, il M.I.U.R., in data 28 febbraio 2014, inviava alla C.U.B. - Comparto Scuola la seguente comunicazione: "...Oggetto: Valore abilitante diploma maturità magistrale. Decreto Attuativo del Parere del Consiglio Di Stato n. 4929/2012: Con la presente si comunica che in data 6/2/2014 la competente Direzione Generale per il Personale scolastico ha trasmesso all'Ufficio legislativo di questo Ministero lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che, in esecuzione del parere del Consiglio di Stato n° 4929/2012 reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, prevede, per i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell'infanzia e primaria. Al momento il suddetto decreto risulta ancora in fase di perfezionamento, in quanto il suo iter è stato interrotto dal recente cambio di Governo. Nell'assicurare che lo Scrivente Dipartimento si è già attivato affinché l'atto venga adottato nel più breve tempo, si ribadisce che restano salvi tutti i diritti riconosciuti nel suddetto parere del Consiglio di Stato ai titolari del diploma di maturità magistrale..." (Cfr. documenti allegati).*

*Successivamente è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n° 111 del 15.05.2014) che ha fatto proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato, togliendo qualunque dubbio sul valore abilitante del diploma magistrale.*

*Tanto il parere del Consiglio di Stato, quanto la successiva risposta del M.I.U.R., alla richiesta di conformità della legge al suddetto parere quivi allegati, confermano la veridicità delle argomentazioni svolte fin qua circa l'attuale valore abilitante del diploma magistrale.*

*Pare utile menzionare anche la Sentenza del Consiglio di Stato n° 5833, Sezione V, del 19 novembre 2012 pronunciata su un ricorso in Appello, avverso Sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano Sezione III n° 1085/2006 nella parte in cui, trattandosi di titolo richiesto dal bando di concorso per Istruttore dei Servizi educativi presso*

gli asili nido, il Consiglio di Stato disponeva che "...nel caso di specie, pertanto il bando non poteva che riferirsi al diploma di scuola magistrale o Istituto Magistrale avente valore legale e quindi conseguito prima dell'anno scolastico 2001-2001..." [Cfr doc. all.]. Ciò che preme evidenziare è che l'Organo giurisdizionale, parla appunto di Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale avente valore legale e quindi conseguito prima dell'anno scolastico 2001-2002.

Altresì, il T.A.R. Piemonte – Sez. Seconda, dopo aver accolto con ordinanza di sospensiva del 13 febbraio 2013, ha altresì pronunciato Sentenza favorevole accogliendo il ricorso proposto avente ad oggetto la richiesta di "...annullamento dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami ai fini della formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico – profilo specifico di insegnante scuola materna - anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili, indetta nel dicembre 2012 dalla Città di Torino, successivamente pubblicata; nonché per l'accertamento delle situazioni di diritto o interesse legittimo riguardanti il valore abilitante del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini della ammissione alla selezione pubblica...".

All'esito del giudizio, il T.A.R. Piemonte così disponeva. "... 3. Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato, per le ragioni sommariamente espresse dalla Sezione nella fase cautelare. L'articolo 15, settimo comma, del D.P.R. n. 323 del 1998 stabilisce in via transitoria che "...I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare...". La previsione di preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati o in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni. Tanto configura un'ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento, tenuto conto che l'amministrazione ha, da un lato, ammesso alla selezione i candidati in possesso del solo diploma conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002, dall'altro, ha introdotto nell'avviso pubblico una clausola che finirebbe per relegare irrimediabilmente costoro in una posizione di sovrannumero, senza tener conto dell'anzianità di servizio e di tutti gli altri titoli curriculari..." (Cfr. documenti allegati).

Ed a riprova di quanto emerso fino ad ora basta riportarsi anche alla Normativa Comunitaria ed a quanto occorso in sede di Comunità Europea di fronte al mancato riconoscimento in Italia - del valore abilitante del titolo, e viceversa del riconoscimento in Italia, quale titolo abilitante, del diploma conseguito in altri paesi dell'Unione Europea.

Pare utile inoltre allegare al presente anche le certificazioni rilasciate – nelle more – dal M.I.U.R., su richiesta dei diplomati, relativamente alla certificazione del titolo, diploma maturità magistrale quale titolo abilitante. Si legge "...Il MIUR attesta che: il signor.... in possesso del titolo indicato nelle premesse (diploma rilasciato dall'Istituto Magistrale statale "Duca degli Abruzzi" di Treviso datato 14 gennaio 1997, attestante il conseguimento, da parte del richiedente della maturità magistrale nell'anno scolastico 1996/1996) è docente qualificato ad insegnare in Italia nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria ...". Identico certificato è stato

rilasciato a richiesta anche da altri docenti abilitati titolari di diploma di Istituto Magistrale (Cfr. documenti allegati).

Sempre in tema di capacità abilitante del magistrale, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015, in riforma della sentenza breve del T.A.R. n. 7858 del 21 luglio 2014, in relazione alla richiesta di annullamento del D.M. 235/2014 che non consentiva l'accesso in GaE ai diplomati magistrali, si è pronunciato in modo favorevole, togliendo qualsiasi dubbio in merito a questa lunga diatriba, riconoscendo integralmente il valore abilitante del diploma magistrale e cristallizzando altresì la pretesa dei ricorrenti ad essere immessi in GaE, a seguito della pronuncia di annullamento del D.M. 235/2014 di cui il successivo Decreto n. 325/2015 è parte integrante.

Così il Consiglio di Stato "...Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.

Questo Collegio ritiene, altresì, che la sentenza impugnata manifesti profili di contraddittorietà tra il chiesto dai ricorrenti originari e il pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non vi è mai stata la pretesa all'applicazione, in via analogica, del citato parere del Consiglio di Stato da cui deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti.

Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 235/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini

dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.....

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento...”.

Tale pronuncia è di estremo interesse ed importanza ai fini della questione trattata in questa sede. Infatti il supremo organo di giustizia amministrativa, toglie qualsiasi dubbio circa il valore abilitante del diploma magistrale, valore che gli appartiene da sempre. Inoltre conferma quanto sopra argomentato circa i soggetti in possesso di titolo abilitante, all'epoca della trasformazione delle graduatorie da permanenti a esaurimento e di conseguenza, la loro giusta pretesa ad essere inseriti in GAE. Tant'è che dispone l'annullamento del D.M. 235/2014 proprio laddove non consente l'inserimento in GAE dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro gli anni 2001/2002. Di rilievo tale ultima argomentazione anche perchè il D.M. 325/2015, è parte integrante del pregresso D.M. 235/2014 di cui né è stato disposto l'annullamento.

Altresì importante è la pronuncia del Tribunale del Lavoro di Cremona che nell'accogliere in pieno le richieste di tutela emana ben sette decreti inaudita altera parte in cui ordina al MIUR l'immediato inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento .

Nessun dubbio per il Giudice del Lavoro di Cremona sull'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile arrecato ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante ed esclusi da sempre dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di poter correttamente accedere alle Graduatorie a Esaurimento e alle relative operazioni di immissione in ruolo. Il Giudice del Lavoro ordina perentoriamente al MIUR e alle Amministrazioni interessate di consentire ai sette docenti “...di presentare la domanda di inserimento in III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive [...], classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017...” e, soprattutto, “...di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione del ricorrente al piano straordinario di immissioni in ruolo...”.

Talmente importante e di riferimento è stata la Sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, che in seguito a questa, numerose sono state le pronunce del T.A.R. che riportandosi interamente ad essa, hanno disposto l'inserimento in graduatoria di altri ricorrenti, diplomati magistrali.

A seguito di tale importante pronuncia del C.d.S., numerose sono state le richieste di accoglimento di ricorsi presentati dai diplomati magistrali volti ad ottenere l'inserimento in GAE. Il Tar Lazio Sezione II bis, con Ordinanza cautelare - su istanza dei ricorrenti di sospensione del provvedimento impugnato D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 a coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

riportandosi interamente alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 - ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato "...accogliendo ai fini dell'inclusione da parte dell'amministrazione della parte ricorrente nella procedura in questione..." (Ordinanza T.A.R. 2394/2015 del 05 giugno 2015 e n. 2401/2015).

Nelle more, il Consiglio di Stato Sezione VI sul ricorso avente NRG 2708/2015, ha confermato questo orientamento favorevole con la sentenza n.4232/2015 in riforma della sentenza breve del TAR Lazio n. 7854 del 21 luglio 2014. E così ha disposto: "...Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. Questo Collegio ritiene, ancora, che la sentenza impugnata manifesti profili di contraddittorietà tra il chiesto dai ricorrenti originari e il pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non vi è mai stata la pretesa all'applicazione, in via analogica, del citato parere del Consiglio di Stato da cui deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti. Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato). Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle

graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 da cui non vi è motivo per discostarsi. Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento. Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene quindi che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. 2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto, e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia. Per la complessità della questione sotto un profilo fattuale e giuridico, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2708 del 2015 ) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento". Di estremo rilievo ed interesse in relazione alla questione in questa sede trattata è la pronuncia del Consiglio di Stato qui sopra citata. E' infatti lo stesso Consiglio di Stato, ad affermare e confermare quanto sostenuto in questa sede ed in altre circa il valore abilitante del titolo. Ed ancora più pregnante è la circostanza che proprio il supremo Organo di Giustizia amministrativa si è pronunciato dichiarando che "Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene quindi che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di

abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie." E come ripetutamente argomentato, questi soggetti sono proprio i titolari di diploma magistrale conseguito negli anni 2001/2002. Tale pronuncia rafforza ancor più il fatto che il decreto impugnato deve essere annullato proprio perchè non consente ai diplomati magistrali di partecipare al piano assunzioni, perchè proprio costoro sono i docenti che all'epoca della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, dovevano essere inseriti.

E' evidente l'illegittimità del Decreto impugnato che deve essere annullato, in quanto viola tutta la normativa indicata che conferisce valore abilitante al diploma magistrale e che dispone inoltre che i titolari del titolo conseguito entro gli anni 2001/2002 devono essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. E poichè il diploma magistrale è titolo abilitante a tutti gli effetti, i titolari dovrebbero essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, a decorrere dalla data di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (legge 296/2007) e conseguentemente tutti gli abilitati magistrali avrebbero diritto a partecipare al piano assunzioni.

D) ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA E/O INEFFICACIA DEL D.M. N.767/2015- ART.LO 11 1° DISP PRELIMINARI CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Si è evidenziato (Cfr. sopra) che, successivamente alla riforma della normativa sull'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (ex materna ed elementare), il valore abilitante del titolo magistrale è rimasto invariato, come ribadito da tutte le disposizioni in materia richiamate e da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 che ha cristallizzato il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 4929/2012 ed infine dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e da quest'ultima citata n. 4232/2015. Tuttavia la normativa in questa sede impugnata si pone anche in contrasto con l'articolo 11 Disp. Att. Cod. Civ. violando situazione giuridiche soggettive già acquisite e pertanto anche per questo motivo deve essere annullata.

E' noto infatti che la legge non dispone che per l'avvenire e quindi non ha efficacia retroattiva (art.lo 11 1° comma Disp. Preliminari c.c.); nel senso che secondo il principio dell'efficacia delle leggi nel tempo una norma di legge non è retroattiva e produce effetti per il tempo in cui è in vigore. Quindi qualora una stessa materia sia disciplinata da norme di leggi che si susseguono nel tempo ciascuna ha efficacia per il tempo in cui è presente. Cosa accade però nell'ipotesi in cui – come in questo caso – le fattispecie sorte sotto l'egida di una normativa non si esauriscono nel tempo in cui la normativa che le governa è in vigore; in altre parole come vengono disciplinati i rapporti giuridici sorti sotto il vigore di una vecchia normativa ancora non conclusi al sopravvenire di quella nuova? Generalmente soccorre una disciplina transitoria emanata direttamente dal legislatore che si chiama disciplina transitoria o intertemporale. Qualora tuttavia manchi tale disciplina, vige un criterio generale che è stato elaborato dalla dottrina in base al quale la nuova norma non può privare un soggetto delle situazioni giuridiche sorte e formatesi in base alla normativa precedente, le quali, pertanto diventano intangibili.

Conseguenza logica è che - nel caso de quo - l'abilitazione all'insegnamento dei ricorrenti tutti diplomati entro gli anni scolastici 2001-2002, è una situazione giuridica consolidata in capo a tutti coloro che hanno acquisito quel titolo e che quindi lo stesso non può perdere efficacia. A sostegno di quanto fin qui espresso, soccorre tutta la normativa sopra indicata, che successivamente agli anni 2001-2002, o comunque alla

soppressione dei corsi per il conseguimento del diploma magistrale ha ripetutamente ribadito il concetto del valore abilitante del titolo conseguito. Valore che per sua natura il diploma magistrale ha sempre avuto.

Qualora il Decreto in questa sede impugnato non fosse annullato, i ricorrenti diplomati magistrali verrebbero lesi nella loro pretesa ad ottenere l'immissione in ruolo. I diplomati magistrali infatti, avrebbero dovuto essere inseriti in GaE all'epoca della trasformazione delle graduatorie (296/2006) vedi sopra.

Chiaro pertanto che gli odierni ricorrenti, tutti diplomati magistrali e abilitati a tutti gli effetti in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 107/2015 ed all'emissione del decreto in questa sede impugnato, avrebbero dovuto essere inseriti in GaE all'epoca della trasformazione delle permanenti in esaurimento e cioè contemporaneamente all'iscrizione nelle stesse di altri soggetti, odierni controinteressati, con la particolarità che gli odierni ricorrenti, oggi sarebbero già iscritti e avrebbero potuto partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo di cui al decreto impugnato.

Quindi il Decreto 767/2015 viola le situazione giuridiche già quesite di tutti coloro che avrebbero dovuto essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che non lo sono stati.

Il Decreto impugnato in questa sede, lede situazioni giuridiche già formate (pretesa o interesse per coloro in possesso del diploma magistrale ad ottenere l'immissione in ruolo)

Con l'entrata in vigore della normativa impugnata, si determinerebbe la violazione delle posizioni giuridiche già quesite di coloro che possiedono un titolo già di per se abilitante per l'insegnamento alla scuola primaria e dell'infanzia, titolo utile considerato abilitante al fine di poter ottenere la definitiva immissione in ruolo.

Si suppone pertanto che la legge stessa non discrimini in alcun modo l'accesso ad uffici pubblici dei singoli cittadini. Ed invece con l'entrata in vigore della normativa in questione (Decreto n. 767/2015), gli odierni ricorrenti - nonostante abbiano acquisito - in virtù di una normativa precedente, titolo abilitante all'insegnamento della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, e titolo per accedere alle GaE a pieno titolo, non sono stati inseriti; mentre molti altri docenti, muniti degli stessi requisiti degli odierni ricorrenti, risultano iscritti alle graduatorie e possono partecipare al piano assunzioni.

Oggi, dopo la Sentenza citata n. 1973/2015 e n. 3268/2015 del Consiglio di Stato ed anche quella più recente n. 4232/2015 che hanno cristallizzato nella pronuncia una situazione esistente da sempre (cioè il valore abilitante del titolo magistrale ed il fatto che i diplomati magistrali sono proprio quelli che al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento erano coloro in possesso del titolo abilitante e dovevano essere inseriti in GaE) è chiaro che i diplomati magistrali tutti avrebbero dovuto essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, al fine di evitare il discrimine che con l'emissione del Decreto 767/2015 si viene a creare. In alternativa la normativa che disciplina il piano di immissioni in ruolo, avrebbe dovuto prevedere l'accesso allo stesso anche ai soggetti diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 che hanno nel tempo mostrato interesse ad essere inseriti nelle graduatorie.

Il non consentire agli odierni ricorrenti di poter partecipare al piano assunzioni, perche riservato agli iscritti alle graduatorie ad esaurimento è chiaramente una lesione degli interessi degli odierni ricorrenti- che al pari di coloro che sono inseriti vantano la stessa aspettativa.

E) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO D. G.G. n. 767/2015 PER VIOLAZIONE ART.LO 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM E DI

## OGNI ALTRA NORMATIVA CONNESSA ANTECEDENTE E CONSEGUENZIALE. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Tale norma garantisce il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo parziale o determinato, secondo il mercato interno di ogni singolo paese devono portare ad un miglioramento. L'esclusione dal piano assunzione dei diplomati magistrali – conseguente all'omesso inserimento in GaE - e quindi la mancata possibilità per costoro di poter accedere a contratti a tempo indeterminato, rappresenta una mancanza di progresso verso il miglioramento, vanificando in tal modo il contenuto normativo del Trattato di Amsterdam, sottoscritto dall'Italia. In tal modo pertanto, il nostro paese, pur aderendo ad un principio riconosciuto universalmente, tuttavia di fatto non ne consente la realizzazione impedendo il concretizzarsi di fattispecie finalizzate proprio al raggiungimento di tale scopo. Non solo. Di recente La sentenza della Corte di Giustizia Europea (terza sezione) del 26 novembre 2014 ha dichiarato che Inoltre “la legge italiana non prevede criteri obiettivi e “ La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato...”. Infatti la Corte evidenzia che “l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito per tale rinnovo”. e “Non contempla nemmeno altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti”.

L'impossibilità per i diplomati magistrali di accedere all'odierno piano straordinario di assunzioni indetto con il decreto in questa sede impugnato e la circostanza che non vengono banditi i concorsi per consentire le immissioni in ruolo, sono entrambi fattori che, favorendo il perpetrarsi di contratti a tempo determinato, contribuiscono a produrre precariato. Tale circostanza è in contrasto con la normativa Europea cui l'Italia deve uniformarsi. L'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, che con il proliferare dei contratti a tempo determinato, continua a produrre precariato è evidente e non fa nulla per evitarlo, tenuto conto del fatto che impedisce a coloro che hanno titolo per la stabilizzazione, di poterlo fare.

E chiaro che il non consentire ai diplomati magistrali - come occorso fin ora - l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento e la conseguente esclusione da piani di assunzioni che limitano l'accesso solo a coloro che sono inseriti in GaE, senza considerare la situazione giuridica consolidata e confermata da normativa e giurisprudenza, impedisce di fatto a loro l'accesso ai ruoli dello Stato e conseguentemente la possibilità per costoro di ottenere contratti da lavoro a tempo indeterminato, come sarebbe giusto che fosse. E tale situazione incrementa sempre di più – come è stato fino ad oggi – l'uso da parte dell'Amministrazione di contratti a tempo determinato, creando e ampliando sempre di più la categoria del precariato. E' evidente conseguentemente che il Decreto in questa sede impugnato deve essere annullato, in quanto l'omessa partecipazione illegittima oltretutto dei diplomati magistrali al piano assunzioni, favorisce sempre più l'utilizzo da parte dell'amministrazione scolastica di contratti a tempo determinato i quali, come detto sopra - sono illegittimi in tutti i casi in cui il loro reiterarsi supera il tempo complessivo di 36 mesi.

*F) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ART.LO 3 COSTITUZIONE IN COMBINATO DIPOSTO ART.LO 51 – VIOLAZIONE ART.LO 4 E 35 COSTITUZIONE.*

*La normativa in questa sede impugnata viola il principio di uguaglianza nella parte in cui l'art.lo 3 Costituzione dispone che: "...Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge..." il che significa che la legge non può trattare persone uguali in modo differente e penalizzare alcuni rispetto ad altri. L'art.lo 51 Costituzione dispone: "...Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Si suppone pertanto che la legge stessa non discrimini in alcun modo l'accesso ad uffici pubblici dei singoli cittadini. Ed invece con l'entrata in vigore della normativa in questione (Decreto n° 767/2015), gli odierni ricorrenti - nonostante abbiano acquisito - in virtù di una normativa precedente - titolo abilitante all'insegnamento della scuola primaria - con la conseguente pretesa ad accedere alle graduatorie a decorrere dal 2001/2002, (previsto per legge) – ma essendo stati illegittimamente esclusi dall'accesso alle graduatorie, come successivamente riconosciuto da ampia giurisprudenza – sono penalizzati rispetto a coloro che, in base al disposto dello stesso decreto – essendo già inseriti – possono partecipare al piano assunzioni indetto con il decreto in questa sede impugnato.*

*E' evidente la violazione della normativa costituzionale indicata.*

*Va da sé infatti che così facendo il legislatore, anziché "...promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro dei cittadini..." (art.lo 4 Costituzione) "... e tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni....; curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori..." (art.lo 35 Costituzione), non solo non rende effettive le condizioni per farlo, ma impedisce agli stessi di poter concretizzare anni di studio ed aspirazioni incrementando disuguaglianza e disoccupazione e precarietà.*

*Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, è evidente che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere e deve essere annullato. In particolare per la violazione di tutta la normativa di legge e costituzionale indicata.*

*Si precisa che i ricorrenti tutti come sopra rappresentati e difesi possiedono il titolo abilitante come da elenco di cui sopra.*

*PER I MOTIVI SU ESPOSTI*

*I ricorrenti tutti come sopra individuati, rappresentati e difesi, così precisano le proprie*

*CONCLUSIONI*

*Piaccia all' Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio*

*1) IN VIA PRINCIPALE*

*- disporre l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato D.M. 767/2015 nella parte in cui all'articolo 2 dispone "Destinatari del piano assunzione"..1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di*

personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017" senza indicare tra i destinatari del piano assunzioni il personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 soggetti costoro in possesso del titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di ogni atto anteriore e preordinato, nonchè di ogni atto conseguente....." senza indicare tra i destinatari del piano assunzioni il personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 soggetti costoro in possesso del titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di ogni atto anteriore e preordinato, nonchè di ogni atto conseguente omettendo di prevedere l'accesso al piano assunzioni anche ai titolari di diploma di scuola ed istituto magistrale conseguito negli anni 2001/2002;

- disporre l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato nella parte in cui all'articolo 3 dispone... "...1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti vacanti in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'art.lo 399 del testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della legge; 2. Con il predetto decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge .....

#### - 2) IN VIA PRINCIPALE ED EVENTUALE

Nel caso in cui l'Organo Giudicante ritenesse di non dover accogliere la richiesta di cui al punto 1)

- disporre l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato D.M. 767/2015 nella parte in cui all'articolo 2 dispone "Destinatari del piano assunzione"..1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo

1, comma 98, le seguenti categorie: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017" senza indicare tra i destinatari del piano assunzioni il personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 soggetti costoro in possesso del titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di ogni atto anteriore e preordinato, nonchè di ogni atto conseguente omettendo di prevedere l'accesso al piano assunzioni anche ai titolari di diploma di scuola ed istituto magistrale conseguito negli anni 2001/2002 in attesa di sentenza o pronuncia favorevole con giudizio pendente avente ad oggetto l'impugnazione del D.M. 235/2014 e/o del D.M. 325/2015;

- disporre l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato nella parte in cui all' articolo 3 dispone... "1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti vacanti in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'art.lo 399 del testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della legge; 2. Con il predetto decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge .....";

- 3) IN VIA PRINCIPALE ED EVENTUALE ED ALTERNATIVA

Nel caso in cui l'Organo Giudicante ritenesse di non dovere accogliere la domanda presentata in via principale di cui al punto 1) ed in alternativa a quella di cui al punto 2) ;

- disporre l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato D.M. 767/2015 nella parte in cui all'articolo 1 dispone...." "Destinatari del piano assunzione".1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a)b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017" senza indicare tra i destinatari del piano assunzioni il personale munito di Diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 soggetti costoro in possesso del titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296. e di ogni atto anteriore e preordinato, nonché di ogni atto conseguente omettendo di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti i diplomati magistrali onde consentire a costoro la partecipazione al piano assunzioni

- disporre l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato nella parte in cui all' articolo 3 dispone... "...1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti vacanti in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'art.lo 399 del testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della legge; 2. Con il predetto decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge ...".

- Con riserva di integrare le proprie difese nel corso del giudizio.

Il presente ricorso tratta di materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è pari ad €. 325,00.

*Si depositano, salvo altri, i seguenti documenti:*

- 1.- *Provvedimento impugnato.*
  - 2.- *Copia Regio Decreto n. 1054/1923 del 6 maggio – art.lo 53.*
  - 3.- *T.U. Scuola Decreto legislativo n. 297/1994 – art.lo 197.*
  - 4.- *Decreto Ministeriale n° 434 del 10 marzo 1997 – art.lo 2.*
  - 5.- *D.P.R. n° 323 del 1 23 luglio 1998.*
  - 6.- *Comunicazione Ministero della Pubblica Istruzione.*
  - 7.- *Circolare Ministeriale 18 marzo 2003 n. 31 art.lo 4.1.*
  - 8.- *Ordinanza Tribunale di Perugia del 26.06.2013.*
  - 9.- *Ordinanza del Tribunale di Perugia – Collegio del 23.12.2013.*
  - 10.- *Parere Consiglio di Stato del 05.06.2013 – Numero affare 04929/2012.*
  - 11.- *Diffida inoltra al M.I.U.R. del 01 febbraio 2014.*
  - 12.- *Comunicazione M.I.U.R. del 28 febbraio 2014.*
  - 13.- *Estratto comunicato stampa del 14 marzo 2014.*
  - 14.- *Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V n° 5833 del 19 novembre 2012.*
  - 15.- *Sentenza T.A.R. Piemonte n° 00110/2014 del 18.01.2014.*
  - 16.- *Attestazione del M.I.U.R. del 16.01.2014.*
  - 17.- *Attestazione del M.I.U.R. del 13.08.2013.*
  - 18.- *Attestazione del M.I.U.R. del 15.11.2013.*
  - 19.- *Petizione alla Commissione Europea del 28.08.2013.*
  - 20.- *D.M 235/2014.*
  - 21.- *Sentenza della Corte di Giustizia Europea.*
  - 22.- *Ordinanza Tar Lazio.*
  - 23.- *Ordinanza Tar Lazio.*
  - 24.- *Sentenza del Consiglio di stato n. 1973/2015.*
  - 25.- *Sentenza Corte Cassazione*
  - 26.- *D.M. 767/2015.*
  - 27.- *Titoli dei ricorrenti.*
  - 28.- *Domanda di inclusione presentata dai ricorrenti.*
  - 29.- *Sentenza del Consiglio di Stato n. 4232/2015*
- Roma lì 14.09.2015*

*Avv. Annamaria Gigli*

*Avv. Francesco Tropepi*

#### *ISTANZA DI SOSPENSIONE*

*In via cautelare ed in attesa delle pronuncia sul merito si propone Istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, Decreto n. 767/2015 in quanto pregiudizievole - nelle more - delle posizioni giuridiche soggettive degli odierni ricorrenti. Sussistono nel caso de quo sia il fumus boni juris che il periculum in mora. Il primo, l'interesse degli odierni ricorrenti a partecipare al piano assunzioni, è parte integrante della loro posizione giuridica soggettiva volta a realizzare le aspettative di lavoro da tempo desiderate e per le quali hanno*

*investito anni di studio e di attesa. Aspettative rese ancora più concrete dalla recente giurisprudenza citata che ha stabilito che i diplomati magistrali dovevano essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dal lontano 2006 all'epoca della trasformazione delle permanenti in esaurimento. Principio consolidato da tempo e cristallizzato nella pronuncia n. 1973/2015 e n. 4232/2015 del Consiglio di Stato.*

*Il periculum in mora è da ravvisarsi nel fatto che, con l'entrata in vigore del Decreto in questa sede impugnato n. 767/2015 gli odierni ricorrenti diplomati magistrali – lo si ripete titolari della posizione giuridica ad avere l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dal lontano 2001/2002 e quindi in data di gran lunga antecedente ed altresì destinatari secondo la normativa e giurisprudenza richiamati dell'interesse a prendere parte al piano assunzioni – vedrebbero del tutto pregiudicata la loro situazione soggettiva non potendo prendere parte al piano assunzioni che prevede come termine per la decorrenza giuridica dell'assunzione in ruolo il 01 settembre 2015.*

*Infatti alla luce del recentissimo Decreto n. 767/2015, attuativo appunti della legge “sulla buona scuola” n. 107 del 13 luglio 2015, le posizioni giuridiche degli odierni ricorrenti e diplomati magistrali verrebbero definitivamente compromesse qualora nelle more non fosse a loro consentita la partecipazione al piano assunzioni. Ed è noto oramai, che i diplomati magistrali sono coloro in possesso del titolo abilitante che, all'epoca dell'entrata in vigore dell'indicata legge 296/2006 dovevano essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento già permanenti. Ne consegue che, proprio costoro sarebbero oggi destinatari del piano straordinario di assunzioni ed in particolare i soggetti indicati nel punto b) dell'articolo 2 citato. A maggior ragione quindi per quanto da ultimo dedotto il Decreto n. 767/2015 in questa sede impugnato deve essere annullato onde evitare che soggetti in coda rispetto ai diplomati magistrali, siano assunti al posto di questi ultimi che non sono inseriti in GaE solo ed esclusivamente per colpa di un'errata interpretazione normativa o di un'errata politica fino ad oggi condotta.*

*Istanza autorizzazione ex art. 41D.Lgs n° 104/2010*

*alla notifica per pubblici proclami*

*In relazione al provvedimento impugnato e all'elevato numero di soggetti controinteressati*

*- tutti i docenti individuati dal Decreto impugnato laddove dispone: “ a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017” - la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile.*

*Pertanto, come già avvenuto in casi analoghi proprio di Codesto Ecc.mo T.A.R., attesa la sussistenza di nuovi strumenti idonei a consentire la finalità di conoscibilità dell'impugnativa un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sussistendone i presupposti, al fine di integrare il contraddittorio si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami per via telematica con*

*pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, i ricorrenti nonché l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, e l'indicazione dei contro interessati.*

*Roma li 14.09.2015*

*Avv. Annamaria Gigli*

*Avv. Francesco Tropepi*

Il ricorso veniva ritualmente notificato ed iscritto a ruolo. In data 03 dicembre 2015 veniva fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si riuniva in Camera di Consiglio ed all'esito emetteva Ordinanza depositata il 4 dicembre 2015 di rigetto, del seguente tenore: *"...Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.: Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; **Ritenuto che ad un sommario esame, il ricorso in esame con cui si impugna sotto vari profili il DDG n. 767 del 17 luglio 2015 – Indizione delle procedure di assunzione del personale docente, in attuazione dell'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107, non appare fornito del prescritto fumus boni iuris sotto il profilo del difetto di giurisdizione, considerato, in ogni caso, che atteso lo stato avanzato della procedura delle chiamate del piano straordinario di assunzione, alla data odierna non sono evidenziabili ulteriori profili di danno grave e irreparabili suscettibili di tutela cautelare; PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza..."***.

Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l'istanza di sospensiva con una pronuncia illegittima e priva di fondamento. Si rileva innanzi tutto, come già argomentato nel ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, la violazione del principio di buona amministrazione da parte del D.D.G. in questa sede impugnato che dispone l'esecuzione del contenuto del decreto, nelle more dei tempi previsti dalla legge per poterlo impugnare. Circostanza questa che determina anche la violazione del diritto di difesa del cittadino. Orbene entrambi questi due fondamentali vizi da cui è affetto il DDG in questa sede impugnato, vengono a costituire il substrato su cui poggia la motivazione del T.A.R. per il Lazio che in questa sede si impugna. Il Tribunale infatti, respinge l'istanza cautelare facendo riferimento solo ed esclusivamente al fatto che – *"...atteso lo stato avanzato della procedura delle*

*chiamate del piano straordinario di assunzione, alla data odierna non sono evidenziabili ulteriori profili di danno grave e irreparabili suscettibili di tutela cautelare...*”, cioè ponendo come unico motivo la circostanza che rappresenta uno dei motivi per i quali il decreto si ritiene affetto da illegittimità e cioè il fatto che la sua esecuzione - consentita nelle *more* dei tempi previsti per l'impugnazione - ha eliso, a detta del T.A.R. per il Lazio - la possibilità per i ricorrenti di ottenere un provvedimento di sospensione stante l'inesistenza dei requisiti richiesti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Va detto invece che tale sistema come disciplinato dallo stesso D.D.G. [cioè tutta la normativa che prevede che le diverse fasi del piano straordinario di assunzione fase a), b), c) iniziano ad attuarsi dal momento in cui ancora sono pendenti i tempi per l'impugnazione dello stesso D.D.G.] è totalmente lesivo degli interessi dei cittadini odierni ricorrenti, in quanto non ha consentito agli stessi di potersi tutelare di fronte ad un atto amministrativo, la cui disciplina di esecuzione lo si ripete - prevedendo l'attuazione delle fasi del piano di assunzione nelle *more* dei tempi occorrenti ai soggetti di proporre ricorso al T.A.R. - non consente a costoro di potersi tutelare di fronte ad un danno grave ed irreparabile, come l'impossibilità per i diplomati magistrali di poter essere inseriti in GaE e di poter partecipare al piano straordinario di assunzione che rappresenta per costoro una sicurezza lavorativa, oltre che la giusta tutela dei loro interessi. E' vero infatti, che laddove la normativa impugnata avesse giustamente dilazionato nel tempo l'attuazione del piano assunzione, onde consentire ai diplomati magistrali l'impugnazione del D.D.G., prima che fosse eseguito, costoro avrebbero potuto ottenere giustizia sul fatto dell'omesso inserimento in GaE e della conseguente loro mancata partecipazione al piano assunzioni.

Infatti, una nota del Ministero ha disciplinato le modalità di attuazione del Piano straordinario di assunzioni, stabilendo che la prima fase, ossia la fase 0 (zero) dovesse essere compiuta entro il 14 agosto, data entro la quale inoltre gli interessati alle successive fasi avrebbero dovuto spedire la domanda per la partecipazione ad esse.

Pertanto, sia il D.D.G. 767/2015 per i motivi indicati nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - quivi riportato e trascritto qui integralmente - sia la stessa Ordinanza impugnata sono illegittimi e/o infondati.

La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è illegittima e/o infondata e deve essere riformata per i seguenti

#### **MOTIVI**

**ILLEGITTIMITA' E/O VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO**

## **DELL'IMPARZIALITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE ARTICOLO 97 COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE**

La pronuncia in questa sede impugnata viola fra gli altri il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio, come è noto previsto e disciplinato dall'articolo 97 della Costituzione, stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, si conformi ai criteri dell'efficacia ed efficienza. La norma reca infatti: "*...I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione...*". Sulla base di tale previsione normativa i criteri generali da osservare sono: economicità; rapidità; efficacia; efficienza; miglior temperamento dei vari interessi.

**Altri principi fondamentali contenuti nella norma sono quello di imparzialità e quello di legalità. Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, deve essere svolta con imparzialità. L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Ulteriore principio sancito dalla norma è quello di legalità: esso significa che la pubblica amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce. È espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare.**

E' chiaro che sia il D.D.G. ma anche e soprattutto la pronuncia in questa sede impugnata si pone in netto contrasto con i principi qui sopra elencati. La Ordinanza di diniego infatti, fondando la propria motivazione su di una circostanza che rappresenta essa stessa elemento lesivo dei principi di buona amministrazione ed imparzialità, è totalmente illegittima in quanto consente, protegge e giustifica ciò che è la negazione totale del rispetto del principio di imparzialità e di legalità. Il non consentire, come è stato fatto nel caso del provvedimento in questa sede impugnato, che i soggetti penalizzati dall'esecuzione del decreto (diplomati magistrali odierni appellanti), potessero difendersi dalla sua attuazione lesiva del proprio interesse e produttrice di danni irreparabili, rappresenta chiaramente una lesione del principio di imparzialità e ancor più di legalità che sono elementi fondamentali del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Il T.A.R. per il Lazio uniformandosi in modo

superficiale a tale illegittimo comportamento ha emesso una pronuncia viziata perchè lesiva degli interessi degli odierni ricorrenti.

Ed è chiara la manifesta ingiustizia del D.D.G. in questa sede impugnato, proprio per gli argomenti qui sopra evidenziati. E di conseguenza anche la stessa pronuncia del T.A.R. per il Lazio è affetta dal medesimo vizio, in quanto, anziché provvedere il via d'urgenza a tutelare gli interessi degli odierni appellanti, avvalora *in toto* l'operato della pubblica amministrazione che ha emesso il D.D.G. 767/2015 che prevede la sua attuazione nelle *more* dei tempi concessi per la sua stessa impugnazione. L'organo di giustizia amministrativa anziché tutelare gli interessi dei cittadini di fronte ad un chiaro abuso della pubblica amministrazione "se ne lava le mani sostenendo che "oramai è troppo tardi " essendo oramai avanzato lo stato di esecuzione del piano straordinario di assunzione. Ma lo si ricorda è la stessa Amministrazione che ha emesso l'atto che ne ha anche disciplinato la sua attuazione, violando pertanto sia il principio della buona amministrazione che conseguentemente gli interessi dei singoli destinatari dell'atto.

Infatti così facendo, la stessa amministrazione e di conseguenza l'organo giudicante ha leso anche il diritto di difesa di coloro che non hanno potuto difendersi. E tale argomentazione già evidenziata nel corso del ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio è ancor più palese in questa fase ed è contenuta proprio nella pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in quanto rende palese l'impossibilità di potersi difendere dall'abuso perpetrato.

Conseguenza delle sbagliate modalità di tempo delle previsioni di esecuzione ed attuazione del D.D.G. in questa sede impugnato e quindi della mancata sospensione dello stesso da parte del T.A.R. per il Lazio che non ha accolto l'istanza cautelare ne deriva la violazione del principio di buona amministrazione a tutela dei cittadini.

**ILLEGITTIMITA E/O VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ART.LO 111 COSTITUZIONE**

Chiaro pertanto che, con la pronuncia impugnata, in realtà, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel rigettare l'istanza cautelare, non si cura minimamente di indicare validi motivi a sostegno del suo diniego. Infatti le illogiche ed illegittime brevi quasi inesistenti argomentazioni svolte palesano un chiaro difetto di motivazione per insufficienza della stessa che sfocia nella carenza di motivazione che rende conseguentemente la

pronuncia nulla e/o illegittima, imponendo la Costituzione, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice.

E' chiaro infatti che il T.A.R. per il Lazio, non prende minimamente in considerazione le problematiche sottese all'impugnazione del D.D.G. 767/2015. Limitando la sua decisione con la pronuncia sopra riportata assolutamente priva di contenuto rasenta ovviamente il vizio di carenza di motivazione, vizio che, come è noto, sfocia nella illegittimità e/o nullità della pronuncia.

L'obbligo di motivazione trova solenne affermazione nella Costituzione. Ai sensi dell'art. 111, comma sesto, Cost., "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".

Il che consegue al principio del giusto processo di cui al comma primo del citato art. 111, per il quale "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". E anche all'ulteriore principio, corollario del primo, della ragionevole durata del processo, affermato nel comma secondo del medesimo articolo 111 ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"). Il codice del processo amministrativo, nei suoi primi tre articoli - inseriti nel capo I, intitolato "Principi generali", a sua volta facente parte del titolo I ("Principi e organi della giurisdizione amministrativa") - ha inteso dare attuazione ai detti principi costituzionali.

L'articolo 3 del c.p.a. dispone: **"1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.**  
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica."

È evidente che i provvedimenti decisorii del giudice non possono non essere motivati, e gli atti del giudice e delle parti del processo non possono essere oscuri. 3. Il contenuto della sentenza non può essere che rapportato al ricorso. Quanto al c.p.a., sono indicative alcune disposizioni - tra cui gli artt. 40, 101 e 88 - dalle quali si evince la stretta relazione esistente tra l'atto introduttivo del giudizio e l'atto finale dello stesso.

L'art. 40 c.p.a., dal titolo "Contenuto del ricorso", nell'elencare i diversi elementi che il ricorso deve contenere distintamente, ossia separatamente e in modo specifico, prescrive, al comma 1:.....d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso...".

E, con riguardo a quest'ultimo elemento, sanziona espressamente la non specificità dei motivi prevedendo l'inammissibilità di quelli proposti in violazione del comma 1, lett. d) (art. 40, comma 2, c.p.a.).

Quanto al ricorso in appello, l'art. 101, comma 1, c.p.a., dal titolo "Contenuto del ricorso in appello", dispone che "Il ricorso in appello deve contenere... l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata,...".

L'art. 88 c.p.a., dal titolo "Contenuto della sentenza", stabilisce che essa deve contenere, tra l'altro, "la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi"

Ed è evidente che la pronuncia del T.A.R. oggetto del presente giudizio di impugnazione, è viziata nel suo contenuto.

Anzi, adducendo come unico motivo lo stato avanzato del piano assunzioni, è chiaro il vizio di insufficiente motivazione sfocia nel totale difetto, quando come nel caso *de quo*, l'unico motivo addotto a giustificazione del diniego, coincide proprio con uno dei motivi per i quali l'atto amministrativo viene impugnato.

**VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ABUSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24 COSTITUZIONE DA PARTE DEL DECRETO IN QUESTA SEDE IMPUGNATO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO ARTICOLO 111 COST – VIOLAZIONE E ART.LO 1 E 2 CODICE PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DIRITTO DI DIFESA**

Nel nostro ordinamento il diritto di difesa contenuto nell'articolo 24 della Costituzione rientra tra i diritti garantiti ed inviolabili dell'uomo.

Si ritiene che il decreto in questa sede impugnato viola il diritto di difesa.

Secondo l'art. 2 della Costituzione, "...la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili .....", sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità...". Così come è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, "limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, comma 2, Cost.).

Il diritto di difendere i propri diritti ed interessi legittimi è un diritto inviolabile, al pari del diritto di libertà.

Il primo comma dell'art. 24 della Costituzione afferma che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Si tratta di una norma che – diversamente da quanto si riscontra in altri articoli della Carta fondamentale – si rivolge a "tutti" e non solo ai "cittadini", estendendo, in tal modo, la garanzia a qualunque soggetto – pubblico o privato - che dovesse entrare in rapporto con il nostro ordinamento e che possa vantare una posizione giuridica di vantaggio verso altri soggetti privati o verso la Pubblica amministrazione, per far

valere un proprio diritto (soggettivo) o interesse legittimo. È la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 18 del 1992, sottolinea come il diritto alla tutela giurisdizionale vada considerato tra “i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso – con lo stesso principio democratico – l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio”. L’art. 24 della Costituzione, inevitabilmente, si pone in connessione con altre norme di garanzia. Così, dalla generalità del principio alla difesa (art. 24, co. 1, Cost.) si passa – quasi come un corollario – all’art. 113 della Costituzione, il quale regola la tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi “contro gli atti della Pubblica Amministrazione” (art. 113, co. 1, Cost.” Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli Organi di Giurisdizione Ordinaria o Amministrativa). Insomma, si tratta di principi e strumenti che mirano ad assicurare una efficace ed oggettiva attività giurisdizionale, che garantisca a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

È un limite quando le procedure stabiliscono termini di decadenza per l’esercizio di un diritto. Così è, infatti, per il ricorso amministrativo, o per la costituzione nel giudizio civile, atteso che l’inerzia conduce all’impossibilità di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, determinando la sopravvivenza di situazioni lesive o la efficacia e l’impugnabilità di atti amministrativi, benché illegittimi. Sono strumenti e principi che rimandano al principio del “giusto processo” come affermato dall’art. 111 della Costituzione. Il giusto processo si realizza garantendo il contraddittorio tra le parti, poste in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge deve assicurare la ragionevole durata del processo. A suffragio del diritto di difesa, che implica il diritto alla partecipazione, sia con la difesa sostanziale che tecnica, il principio del giusto processo afferma che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale è obbligatoria, affinché la parte interessata possa conoscere il processo logico-giuridico seguito dal giudice ed, eventualmente, impugnare l’atto davanti ad un giudice di grado superiore, chiedendo un riesame del fatto o la corretta applicazione delle norme. La giurisprudenza è sempre intervenuta a definire l’esercizio e le garanzie connesse al diritto alla difesa, dettandone, in certi casi, anche i limiti. (Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104, G.U. 07.07.2010).

Il Codice del Processo Amministrativo all’articolo 1) Effettività dispone “1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”. All’articolo 2) Giusto processo dispone 1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo

previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. All'articolo 3) dovere di motivazione e sinteticità degli atti. 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. Dal combinato disposto delle norme emerge come i soggetti odierni ricorrenti, in realtà sono stati pregiudicati nella tutela delle loro posizioni soggettive, dal decreto impugnato, in quanto non è stato loro consentito di poter attuare una difesa senza che l'atto impugnato provocasse loro dei pregiudizi. Ed infatti, se come giustamente dice la legge, i termini per l'impugnazione di un atto amministrativo sono 60 giorni a decorrere dalla sua pubblicazione, se è altresì vero che nel caso di richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, non si applica la normativa sulla sospensione feriale dei termini, è anche vero allora che nelle *more* dei tempi concessi al cittadino di poter impugnare il provvedimento, lo stesso non dovrebbe essere eseguito e non dovrebbe dettare discipline che – attuando il contenuto dello stesso – creino situazioni difficili successivamente da poter essere scardinate ed in ogni caso già pregiudizievoli. Ed è quanto occorso nel caso de quo. I termini per l'impugnazione avanti al T.A.R. del decreto impugnato, scadevano il 15 settembre 2015. Ciò significa che il cittadino aveva tempo fino al 15 settembre, compreso, per intraprendere l'azione di annullamento avanti al T.A.R. del decreto impugnato. Tuttavia, la disciplina in esso contenuta, ha disposto che diverse attività relative al piano assunzioni, fossero svolte in data antecedente al 15 settembre. L'articolo 3) del citato decreto, nel disciplinare le fasi del piano assunzioni dispone: “...1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge: a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti vacanti in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'art. lo 399 del testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del

*presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della legge; 2. Con il predetto decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge. Il fatto che "b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, e c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge....."* lascerebbe intendere che in data antecedente al 01 settembre 2015, dovrebbe essere conclusa quantomeno la procedura di assunzione di cui alla fase A), come indicata nell'articolo 3 dello stesso decreto; ed altresì che alla data del 01 settembre 2015 sarebbero assunti tutti gli altri destinatari della procedura secondo le ulteriori fasi B) e C), come indicate nel decreto. Ed infatti, dando seguito ad una nota del Ministero, di fatto la fase 0 (Zero) del piano assunzioni (quella relativa ai vincitori di concorso ed ai soggetti inseriti in GaE) si è conclusa in data 14 agosto 2015. Orbene, è palese la contraddittorietà della disciplina indicata con il principio della difesa del cittadino e con i diritti costituzionalmente garantiti sopra citati. Infatti nelle *more* del tempo concesso al cittadino per poter azionare il diritto di difesa e intraprendere un giusto processo avverso l'atto che costui ritiene lesivo, sono scaduti i termini entro i quali si sono concretizzate le fattispecie che proprio nel provvedimento che viene impugnato si assumono lesive delle situazioni giuridiche soggettive di cui con l'impugnazione se ne chiede tutela. E tale circostanza è chiaramente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti come individuati. Pertanto il provvedimento *de quo* deve essere annullato anche nella parte in cui stabilisce che la scadenza per il verificarsi di situazioni che si assumono lesive degli interessi in questa sede tutelati, avvenga nelle *more* del tempo *ex lege* concesso per l'impugnazione del provvedimento. Altresì anche l'Ordinanza del T.A.R. per il Lazio deve essere riformata perché anziché eliminare le

ingiustizie e le lesioni ingiustamente provocate dal D.D.G. impugnato, le avvalorava senza elidere gli effetti negativi ed illegittimi che quel provvedimento ha provocato.

### **ECESSO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Nel merito dell'esistenza del *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, contrariamente a quanto disposto dal T.A.R. per il Lazio, si rileva che, è stato chiesto l'annullamento del D.D.G. 767/15 anche laddove non consentiva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento al personale con titolo magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002. Si rileva infatti che, a prescindere dall'avanzamento dell'esecuzione del piano straordinario di assunzioni, i ricorrenti odierni appellanti, hanno agito per ottenere in via eventuale ed alternativa, anche l'inserimento in GaE in quanto il D.D.G. impugnato prevedeva la partecipazione al piano assunzioni ai soli inseriti nelle graduatorie e costoro, odierni appellanti, pur avendo un interesse oramai consolidato all'inserimento (Cfr. giurisprudenza citata e conosciuta), tuttavia non ne facevano parte. Il *fumus boni iuris* in realtà a maggior ragione sussisteva in quanto nelle *mora*, gli odierni appellanti, sono stati superati da altri soggetti che a seguito di provvedimenti giurisdizionali più favorevoli, hanno ottenuto il riconoscimento del loro inserimento in GaE. Laddove il TAR per il Lazio avesse accolto la domanda di annullamento del D.D.G. nella parte in cui o non consentiva la partecipazione ai diplomati magistrali o nella parte in cui (in via eventuale e/o alternativa non ne consentiva l'inserimento in GaE) avrebbe certamente evitato il verificarsi di un grave ed irreparabile pregiudizio che è il protrarsi per tutti gli odierni appellanti di essere destinatari unicamente di contratti di lavoro a tempo determinato (prassi contraria anche al diritto dell'Unione europea) e l'impossibilità al momento di essere anche inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.

Si aggiunga inoltre che il T.A.R. per il Lazio così facendo ha violato anche il principio di uguaglianza non consentendo, neanche con riserva, l'inserimento in GaE. Nelle *mora* infatti della pronuncia il Consiglio di Stato e lo stesso T.A.R. per il Lazio hanno riconosciuto entrambi, ciascuno per le proprie competenze il diritto dei soggetti diplomati magistrali – altri ricorrenti in altri giudizi – l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento con riserva. (Cfr. a titolo esemplificativo Ordinanza Consiglio di Stato n. 05648/2015, Sentenza T.A.R. per il Lazio n. 14303/2015, Ordinanza T.A.R. per il Lazio, Sezione Distaccata di Latina n. 242/2015) quivi allegate.

Chiaro pertanto che l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in questa sede impugnata deve essere riformata. Per i motivi su esposti, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi così precisano le proprie

## **CONCLUSIONI**

### **IN VIA PRINCIPALE**

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito,

in riforma dell'impugnata Ordinanza n° 5455/2015 depositata in data 04 dicembre 2015, non notificata,

- accogliere l'Istanza cautelare formulata innanzi al T.A.R. per il Lazio ed in questa sede riprodotta

- trasmettere la pronuncia di Appello al T.A.R. per il Lazio per sollecitare la definizione del giudizio di merito tramite la fissazione dell'udienza per il merito.

Con vittoria di spese competenze giudizio, da distrarsi

Con riserva di integrare le proprie difese nel corso del giudizio

Il presente ricorso tratta di materia di pubblico impiego.

### **Si deposita:**

- 1) Provvedimento impugnato.
- 2) Fascicolo primo grado.
- 3) Ordinanza del consiglio di Stato n. 05648/2015.
- 4) Sentenza del TAR per il Lazio n. 14303/2015.
- 5) Ordinanza T.A.R. per il Lazio, Sezione Distaccata di Latina n. 242/2015.

  
AVV. Francesco Tropepi

## **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

In via cautelare ed in attesa delle pronuncia sul merito si propone Istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, Decreto n. 767/2015 in quanto pregiudizievole - nelle *more* - delle posizioni giuridiche soggettive degli odierni ricorrenti. Sussistono nel caso *de quo* sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*. Il primo, l'interesse degli odierni ricorrenti a partecipare al piano assunzioni, è parte integrante della loro posizione giuridica soggettiva volta a realizzare le aspettative di lavoro da tempo desiderate e per le quali hanno investito anni di studio e di attesa. Aspettative rese ancora più concrete dalla recente giurisprudenza citata che ha stabilito che i diplomati magistrali dovevano essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dal lontano 2006 all'epoca della trasformazione delle permanenti in esaurimento. Principio consolidato da tempo e cristallizzato nella pronuncia n. 1973/2015 e n. 4232/2015 del Consiglio di Stato. A queste si aggiungano le ulteriori pronunce del TARr e del Consiglio di Stato, favorevoli all'inserimento in GaE dei diplomati magistrali, sopra richiamate.

**Il *periculum in mora*** è da ravvisarsi nel fatto che, con l'entrata in vigore del Decreto in questa sede impugnato n. 767/2015, gli odierni ricorrenti diplomati magistrali – lo si ripete titolari della posizione giuridica ad avere l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dal lontano 2001/2002 e quindi in data di gran lunga antecedente ed altresì destinatari secondo la normativa e giurisprudenza richiamati dell'interesse a prendere parte al piano assunzioni – vedrebbero del tutto pregiudicata la loro situazione soggettiva non potendo prendere parte al piano assunzioni che prevede come termine per la decorrenza giuridica dell'assunzione in ruolo il 01 settembre 2015.

Infatti alla luce del recentissimo Decreto n. 767/2015, attuativo appunto della legge “sulla buona scuola” n. 107 del 13 luglio 2015, le posizioni giuridiche degli odierni ricorrenti e diplomati magistrali verrebbero definitivamente compromesse qualora nelle *more* non fosse a loro consentita la partecipazione al piano assunzioni. Ed è noto oramai, che i diplomati magistrali sono coloro in possesso del titolo abilitante che, all’epoca dell’entrata in vigore dell’indicata legge 296/2006 dovevano essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento già permanenti. Ne consegue che, proprio costoro sarebbero oggi destinatari del piano straordinario di assunzioni ed in particolare i soggetti indicati nel punto b) dell’articolo 2 citato. A maggior ragione quindi per quanto da ultimo dedotto il Decreto n. 767/2015 in questa sede impugnato deve essere annullato onde evitare che soggetti in coda rispetto ai diplomati magistrali, siano assunti al posto di questi ultimi che non sono inseriti in GaE solo ed esclusivamente per colpa di un’errata interpretazione normativa o di un’errata politica fino ad oggi condotta. Si rileva inoltre, che il mancato inserimento nelle GaE degli odierni appellanti, nelle *more* dell’esecuzione ed attuazione del D.D.G. in questa sede impugnato provoca ad essi grave ed irrimediabile danno, in quanto altri soggetti destinatari di altri provvedimenti favorevoli nelle *more* si sono inseriti nelle graduatorie in posizioni antecedenti rispetto a costoro che potrebbero, invece, avere diritto ad una posizione migliore per quanto riguarda il loro punteggio, qualora fossero inseriti in graduatoria. Inoltre una pronuncia di diniego, favorirebbe ancora il reiterarsi di illegittimi e illeciti contratti a tempo determinato, che come è noto sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Europea, nel caso di uso di questi strumenti per un periodo superiore ai 36 mesi.

**Istanza autorizzazione ex art. 41D.Lgs n° 104/2010**

**alla notifica per pubblici proclami**

In relazione al provvedimento impugnato e all’elevato numero di soggetti controinteressati

- tutti i docenti individuati dal Decreto impugnato laddove dispone: “ a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017” - la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile.

Pertanto attesa la sussistenza di nuovi strumenti idonei a consentire la finalità di conoscibilità dell’impugnativa un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sussistendone i presupposti, al fine di integrare il contraddittorio si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami per via telematica con pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito web dell’amministrazione resistente nonché dell’avviso contenente l’indicazione dell’autorità innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, i ricorrenti nonché l’indicazione dell’amministrazione intimata, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, e l’indicazione dei contro interessati.

Roma lì 19 gennaio 2015

Avv. Francesco Tropepi  




ORIGINALE

UNEP - ROMA

Modello A/Ter P

Cron. 5631

Registro: 0

N. Dest.: 3

Data Rich.: 20/01/2016

RICEVUTA GA

URGENTE



9419 5.160

Si rilascia ricevuta al richiedente **TROPEPI AVV. FRANCESCO**  
della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di APPELLO ad istanza di **ALCURI GIUSEPPINA + ALTRI**

Data: 20/01/2016

L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

- Signora **Teglia Federica** nata a Perugia, il 13.07.1972 e residente a Nepi (VT) in Viale Mozart n° 3 (VT)

- Signora **Vincenza Coli** nata a San Donato di Lecce il 15.07.1968 e residente a (00139) Roma, Via Matteo, Babini, 20

20 01 2016

ORIGINALE

ORIGINALE

Reg.0/2016 Modello A/Ter P Rich. 20/01/16

ORIGINALE

Reg.0/2016 Modello A/Ter P Rich. 20/01/16

Richiedente ALCURI GIUSEPPINA + ALTRI

Relazione di notificazione



-3H10563171

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a

MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO PT DOM. C/O AVV. RA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron... ai sensi di legge.

UFFICIALE GIUDIZIARIO

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5631 - 3/3

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5631 - 2/3

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5631 - 1/3

Z. 33 S. 2

Z. 104 S. 6

P

LAVORO

km 6  
trasf. € 3.27

Data richiesta  
20/01/16

Ufficiale Giudiziario

110

115  
20/01/2016 08:37

389 UFFICIALE GIUDIZIARIO

ORESTE RUFFOLO

UFFICIALE GIUDIZIARIO



ORIGINALE

Reg. 0/2016 Mod. 20/01/16

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5631 - 3/3

Z. 33 S. 2

ORIGINALE

Reg. 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 20/01/16

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5631 - 2/3

P

Richiedente ALCURI GIUSEPPINA + ALTRI

Relazione di notificazione



-3H105631/2

In qualità di Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a

IL GLIA FEDERICA

LAVORO

VIA I MOZART, 3 01036 NEPI - ITALIA

in riferimento a spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Data richiesta  
20/01/16

Ufficiale Giudiziario

76720680905

110

116  
20/01/2016 08:37

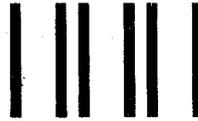


**AVVISO DI RICEVIMENTO**

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata



N° 766270119166

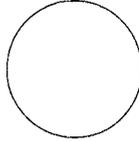


Mod. 23 L CAD - Mod. 04101 (Ex W8503E) - EP1322/EP0608 - St. [1] - Ed. 12/05

**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

Bollo dell'ufficio distributore



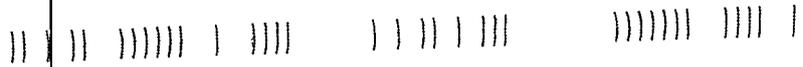
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

ST. LEG. GIUGU E TROPET  
V. TARANTO 21  
00187 ROMA

**AVVERTENZE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.



**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

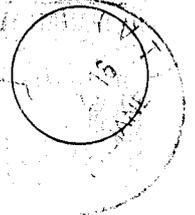
N.

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76720680900

Bollo dell'ufficio di partenza

ESENTE CREDITO DI LAVORO  
L. 11-8-73 N. 533



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o il destinatario deve restituire in raccomandata il presente avviso.

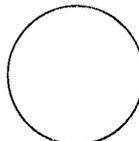
Mod. 23 L - BALZANELLI s.r.l. - CORTE DI APPELLO ROMA

Bollo dell'ufficio distributore

**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:

(Compilare in stampatello maiuscolo)



DCOTT0391  
COTTONE LOCALE  
COTTONE SCOPPEPI  
COTTONE SCOPPEPI  
COTTONE SCOPPEPI  
COTTONE SCOPPEPI  
COTTONE SCOPPEPI  
COTTONE SCOPPEPI

AG



78080992299-9



**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
della comunicazione di avvenuto deposito

N° 5631 del cronologico

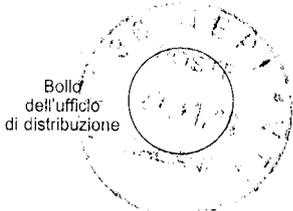
dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 76720680905  
il 21.11.16 dall'ufficio postale di NOZIA PRATO  
diretto a FRANCIA F. U. NOTARI 10036 NEPI (VT)  
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il 27.11.16

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona  
alla quale viene consegnato l'atto

Firma dell'agente postale



Dichiaro di aver:

immesso in cassetta

affisso alla porta d'ingresso

ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

<p>N. <u>5631</u> del cronologico <b>AVVISO DI RICEVIMENTO</b> dell'atto spedito con racc. n. (vedi retro) dall'U.P. di <u>NOZIA PRATO</u> diretto a <u>FRANCIA F. U. NOTARI VIALE ROBERTO N° 3 (01036) NEPI (VT)</u></p>		
<p><b>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</b></p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il _____</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato del direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. _____ del _____</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</b></p> <p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. _____</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>766090119166</u> del <u>27.11.16</u></p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma <u>26.11.16 cementi</u></p>	<p><b>RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RICEPITO</b></p> <p>data _____</p> <p>firma del dipendente di cui il suo delegato _____</p> <p>(non firma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna _____</p> <p>(1) Qualora investita, o rappresentata, o legale (2) Di Stato, o per Azioni, o per obbligazioni, o per Azioni, o per Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, barista, chi conserva chiavi del stabile, o altro incaricato, o altro incaricato (6) Segretario, organo dell'ente (7) Via, piazza, corso, ecc. (8) Curatore fallimentare, liquidatore, commissario, ecc. (9) Curatore fallimentare, liquidatore, commissario, ecc. (10) Vedi note (4), (5), (6), (7), (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

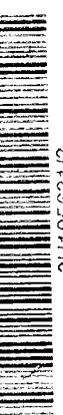


Z. 33 S. 2

UNEP - ROMA  
URGENTE Cr.5631 - 3/3

Reg.0/2016 Modello A/Ter P Rich. 20/01/16

Richiedente ALCURI GIUSEPPINA + ALTRI



3H105631/3

Relazione di notificazione

In sottoscritto, l'Ufficiale Giudiziario, a' detto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a

COLI' VINCENZA

VIA BABINI MATTEO, 20 00100 ROMA - ITALIA

*Almery*

in duplice copia conforme all'originale a mani di persona qualificata, per

che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e

km 30  
trasf. € 11.72

in data completa di n. cron. ai sensi di legge.

14/21/2016  
Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA

per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliario.

per l'assenza o il rifiuto di persona idonea a dar poter consegnare l'atto ai sensi di legge

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Data richiesta  
20/01/16

Ufficiale Giudiziario

110

116  
20/01/2016 08:37

